XVI — 2

DELLA PENA CAPITALE,

DI

PIETRO ELLERO

BIBLIOTHECA
SEMINARII
CONCORDIENSIS

VENEZIA
TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO
1858

DELLA PENA CAPITALE.

I.

Il freno che le credenze religiose e morali oppongono alle passioni umane sarebbe insufficiente ad assicurare la tranquilla coesistenza degli uomini, ove le leggi mancassero.

Sacro e sublime ufficio è quello delle leggi che reggono e correggono lo attrito de' desiderj discordi, onde pel cozzo loro non addivenga la terra una *selva selvaggia!*

Precipua branca di legislazione, la penale osta al male tosto che irrompa, respingendolo in una guisa severa e violenta: con un nuovo male, avvenga che la pena sia l' inflizione d' un dolore, la perdita d' un bene.

Ma fra' beni che può la pena violare avrebbervi eziandio quelli dello intelletto e della coscienza? Potrebbe la legge per pena rendere pazzo o depravato un delinquente?

Tutti asseriscono che no; ma evvi dissenso se o meno sia violabile il bene dell' esistenza. Quel legislatore che comminasse un oltraggio al pudore per pena, verrebbe esecrato, non però quegli che comminasse un oltraggio all' esistenza. Pure questo è un bene più prezioso di quello, e minor ira e terrore ci desta, e men malvagio si tiene l' autore del primo che del secondo delitto.

Per che ravvisasi tantosto avervi una classe di beni inviolabili e tali essere quelli che costituiscono la *personalità* dell' uomo, supremo diritto.

Ora noi ci accingiamo ad investigare se abbiavi tra questi il bene dell' esistenza, se quindi la perdita dello stesso possa venire irrogata dalle leggi.

La questione sembrerebbe ardua poichè su ciò corrono opinioni contrarie, sostenute da persone, di cui l' onestà e la dottrina sono giustamente ammirate; chè accanto a' nomi di Beccaria, di Pastoret, di Morellet, di Diderot, di de Tracy, di Dupin, di Lucas, di Dupetiaux, di Degerando, di de Broglio, di Bentham, di Livingston, di Mittermaier, di Carmignani, di Giovanelli, di Tommaseo... che avversano la pena di morte, non meno illustri sono quelli di Montesqieu, di Rousseau, di Mably, di Filangeri, di Blackestone, di Constant, di Romagnosi, di Rossi... che la difendono.

II.

È lo scibile un vasto ed interminabile edificio, che ogni uomo, ogni età, sebbene con diversa possa, affaticansi ad innalzare. Laonde e per giovarcene e per dimostrarne il grato animo, conviene ricordare il cammino che, di mezzo a' mille errori, la verità precorse pria di giungere a noi, e le fatiche di coloro che ci precedettero in appararla ed in trasmettercela.

La pena capitale, con rare eccezioni, venne sempre irrogata da'primordj delle società sino ad oggi giorno, e, dianzi Beccaria, non altro fuor che qualche pio desiderio levossi per la sua abolizione; ma mai però una dimostrazione ch' ella fosse ingiusta, e come tale si dovesse proscrivere.

Per verità nel secolo scorso erasi propagato uno spirito di filantropia chiedente riforme pel bene morale e materiale degli uomini, di che e le discipline e le instituzioni civili non poteano non risentirsi; fu specialmente il Montesqieu che, compreso quel generoso anelito, in degna guisa lo rivolse alla scienza della legislazione. Anche in Italia lo *Spirito delle leggi* destò un nuovo moto più razionale e più umano negli studj sociali, nè puossi negare com' esso abbia in fra gli altri inspirato il Beccaria. Laonde nell' opera del legista francese giova rintracciare il germe di quelle dottrine che l' italiano accolse e sviluppò.

E comunque Montesqieu ammettesse la pena capitale, senza curarsi di discuterne la legittimità, però ne limita l'uso d'assai e quasi pe' soli reati contro la vita. Con ciò egli schiudeva il sentiero a quella meta che poscia agognava e raggiungea il filosofo milanese, quando si ponga mente alla legislazione europea di quell'epoca che noverava ben quaranta crimini capitali. Inoltre egli osservava come lo inferocire delle leggi chiamasse seco il traviare de' costumi, e come propria degli stati dispotici si fosse la severità delle leggi, propria de' moderati la mitezza.

Messosi su questo cammino con maggior ardore, Cesare Beccaria scrisse un libro piccolo di mole, ma grande per sapienza ed affetto, che innovò la legislazione penale, e in ogni cuore, anche in quello di scettrati increduli, destò palpiti magnanimi e pietosi: libro letto e tradotto per ogni dove, e commentato perfino da Voltaire; disconosciuto però alla patria, prima che, come suole, apparasse dagli stranieri ad ammirarlo. Ma obbliamo le colpe de' nostri padri, per ricordarne le virtù; forse di noi i posteri non potranno dire egualmente!..

Gli è pertanto in quest'Italia e grande e infelice, bagnata dal sangue di tante vittime, che s' è alzato il primo e più possente grido contro quest' ultima fase della tirannide ammantata di forme legali, rifugiata nel sacrario della giustizia, armata di sgherri e di spie, dietro una trincea di catene, di gogne e di patiboli.

Il libro *dei delitti e delle pene* scagliandosi contro i sanguinosi sillogismi de' dottori, contro i processi segreti ed arbitrarj, contro i delitti chimerici, contro i tormenti inutili, biasimò e dannò fra quest' ultimi la tortura ed il supplizio capitale. Tale la prima scintilla onde suscitossi vasta fiamma a distruggere ogni esecrata reliquia di barbarie; e d' allora incominciò quel moto di studj forti e pietosi per abolire la pena di morte.

Cesare Beccaria in cotal guisa argomentava l' illegitti-

mità della stessa: Se la potestà sociale consta delle piccole porzioni di libertà cedute da' singoli socj; se questi ponno soltanto disporre di ciò su cui hanno diritto, se non l'hanno ad uccidersi, non potean perciò cederlo alla società. Adunque la pena di morte non è un diritto, sì invece « una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria od utile la distruzione del suo essere. » Senonchè siffatta necessità od utilità non può aver luogo che per due ragioni. Primieramente quando il reo abbia autorità e potenza, tali che l' esistenza di esso ponga in pericolo quella della società, ma può mai ciò avvenire durante il tranquillo regno delle leggi? o non piuttosto avverrà quand' esse si tacciano, nello scioglimento de' vincoli sociali, nell'anarchia?.. Secondariamente può dirsi necessaria ed utile la pena di morte, quando il supplicio d'un cittadino sia « il vero ed unico freno per distogliere gli altri da commettere delitti »; ma è egli tale?.. No, soggiungeva Beccaria, ed addimostrava l'inefficacia della pena di morte, quanto all' esempio non solo, come quella che, lungi dall' inspirare quel salutar timore cui mira la legge, « diviene uno spettacolo per la maggior parte, e un soggetto di compassione mista di sdegno per alcuni »; ma sì anco quanto al risarcimento, come quella che toglieva al reo la possibilità di riparare al danno mercè il lavoro. Oltreacciò ingiusta dicea questa pena, dacchè quel solo grado di male può irrogarsi che basti ad arrestare le voglie criminose, e senza ricorrere al patibolo « la totale e perpetua perdita della propria libertà, per quanto vantaggioso possa essere un delitto » è sufficiente a rimuovere ognuno dal commetterlo. E finalmente la diceva immorale, poichè un' esecuzione di morte altro non è che una scuola di fredda atrocità in forme solenni.

Su di che gli è da osservarsi come l'illustre riformatore della legislazione penale, se ravvisò acutamente i caratteri che rendono inutile ed immorale la pena di morte, iva però errato nel principio giuridico su cui basava il suo sistema

penale; onde gli si levò contro, in onta al plauso de'buoni, un gridìo, un turbinìo de' varj altri sistemi, che, afferrata quella sua premessa del contratto sociale, od affermandola od oppugnandola, ne la ritorcevano in sua condanna.

III.

E primamente Gian Jacopo Rousseau riteneva legittima la pena capitale, sia pel patto di società, come pel diritto di difesa. È vero, egli dicea, che gli uomini non ponno disporre di que' diritti ch'eglino stessi non hanno; ma altro è il concedere altrui la facoltà d' ucciderci, altro il perigliare la vita. Ci è pur concesso il gettarci da una finestra per campare da un incendio, sebbene si possa incontrar morte! Adunque « è lecito lo arrischiare la propria vita affine di conservarla »; ed avviene appunto che « per non esser la vittima d' un assassino, acconsentesi a morire laddove tale si divenga. Nella convenzione lungi dal disporre della propria vita, non si pensa che ad assicurarla; e certo non è a presumersi che alcuno de'contraenti premediti in quello istante di farsi appiccare. » Però come se di ciò lo stesso antesignano del contratto sociale non fosse pago, e quasi temesse vacillare il vagheggiato sistema, aggiunge che il delinquente, oltrechè violare i patti e con ciò soggettarsi alla stipulata penalità, tradisce la patria, fa guerra alla società; la quale si difende punendolo, ove occorra eziandio capitalmente, che « diritto di guerra è uccidere il vinto. » E dice questo egli che poco dianzi asseriva che la guerra privata tra uomo ed uomo non ha luogo nè nello stato di natura nè in quello di società, e che d' altronde per diritto di guerra « non si può uccidere l' inimico che allora quando non si può farlo prigione.»

Segue l' orme del maestro Alberto de Simoni. La sovranità, a suo dire, agisce come mandataria de' cittadini, ed ha que' diritti che gli stessi le trasmisero. I quali per verità non hanno quello d' uccidersi e non poteano perciò alienarlo;

ma unendosi in società non cedettero cotal diritto; solo, come la libertà e gli averi, depositarono la propria vita qual pegno e guarentigia d' uniformarsi alle disposizioni sociali. Ha pure la sovranità il diritto d' esporre la vita de' cittadini nella pugna contro il nemico; dunque com' essi s' esposero a questo rischio in caso di guerra, così poterono esporsi in caso di delitto. Niuno gli obbliga a delinquere, ponno quindi fare a meno di farsi uccidere. Se misfanno e vengono giustiziati, tal sia di loro; la morte la si danno da sè; contraggono un obbligazione *nascente da delitto*, come direbbero i giureconsulti romani, la cui soddisfazione sta nel perire sotto la scure del carnefice. Con questo sottile effugio, meglio forse che Rousseau, crede De Simoni aver distrutta l' obbiezione di Beccaria; ma se, giusta il suo sistema, il diritto sociale non è che la somma de' diritti individuali, dato che gli uomini non abbian diritto d' uccidersi, non lo ha neppur la società; nè vale il distinguere fra la cessione od alienazione ed il rischio o deposito a guisa di cauzione d' esso diritto, perocchè le parole non cangiano natura alle cose, e nell' uno e nell' altro caso alla fin fine, illimitatamente o condizionatamente, disporrebbesi di ciò che non si può disporre. L'uomo non potrebbe giuocare e vincolare la propria vita a questo repentaglio, a questa lotteria, sempre però quando si voglia ritenere fonte e causa della potestà punitiva il contratto sociale. Ma di quest' errore sembra lo stesso autore ricredersi soggiungendo poco appresso con Salomone e san Paolo: *ogni autorità venire da Dio... pel quale regnano i re;* puntellando così col principio teologico il vacillante sistema del principio contrattuale. Perciò gli si può soggiungere: o il diritto punitivo viene alla società conferito per mandato divino o per umano, voi dapprima parteggiaste per quest'ultimo dicendo la genesi di tale diritto venire da'patti della civile aggregazione: se ricorrete a principj estranei onde sorreggere quello che difendete, ciò vuol dire che senz'essi questo non regge: nè potete promiscuamente usare or l'addotto sistema ora

l'avverso. O la convenzione o la teocrazia, non l'una e l'altra assieme.

IV.

Ma se la dottrina del contratto sociale non giunge a giustificare la pena di morte, egualmente non la giustifica la scuola teologica; la quale assevera aver Dio alla società od alla sovranità dato il diritto di vendicare qual si voglia offesa come fatta a lui stesso: offesa che può essere grave sì da meritarsi la morte. Ma come puossi argomentare e provare che Dio ci abbia forniti di questo terribile diritto, officiati a vendicarlo, e in sì fatto modo?.. Non certo mercè la ragione, la quale, come si vedrà, ci appalesa la pena di morte, inutile, immorale, ingiusta, e come tale non voluta da colui ch' è fonte di bene, di rettitudine e di giustizia!

Senonchè di coloro i quali dicono venire dal cielo ogni potestà terrena, è d'uopo distinguere due scuole: l'una delle quali dice emanare codesta potestà immediatamente da Dio, ed esserne investiti per la consacrazione i re; l' altra invece emanare mediatamente, ed esserne investiti i popoli pel solo fatto della coesistenza sociale.

La prima è ciarpa da museo. Noi seguiamo la seconda, vale a dire crediamo che la società perchè voluta da Dio, sia per esso fornita di diritti e di doveri, fra'quali il punitivo, non però capitale; ed in sì fatto senso siamo teologici ancor noi.

Ma coloro che coll'invocazione del principio teocratico credono autorizzata la pena di morte, parteggiano per un'immediata e positiva concessione del giure di vita e morte da Dio fatta alla sovranità, e se la ragione umana non giunge a confermare il loro asserto rivolgonsi alla rivelazione divina, arrovellandosi a darne prova colle sacre pagine.

I criminalisti nordamericani, di conformità allo spirito della riforma e all'indole calcolatrice della nazione, pretermesso l'aspetto giuridico, sogliono discutere la questione

della legittimità della pena capitale sotto l'aspetto pratico, oppure sotto il religioso.

Dall'esperienza essi ritraggono invero una condanna contro i capitali supplizii, come altrove si accennerà, ma quanto alla giustificazione religiosa ovvero *biblica* degli stessi, discordano: gli uni affermandola, gli altri negandola.

Niuno ignora come la legge mosaica abbia adottato, e con soverchia frequenza, il supplicio di morte; sì che taluno credette scusarlo coll'attestazione della bibbia. Senonchè in questa fa mestieri distinguere i precetti legislativi e cerimoniali dagli eticoreligiosi: transitorii e locali i primi, eterni ed universali i secondi, perciò che se gli agiografi talfiata mirano all'umanità intera, pure più spesso non riguardano che al popolo ebreo.

Il Pentateuco offre per certo una sequela di sanzioni feroci, le quali ci asteniamo e di commendare e di biasimare, chè senza pro' o con danno ci faremmo campioni od avversarii. Non ignoriamo come ci si possa soggiungere: doverle anzi noi senza riserbo e trepidanza condannare, dacchè accennammo e dimostreremo essere illegittima la pena di morte in qualsiasi tempo e luogo e circostanza: onde l'indole cocciuta d'Israele pur mo' uscito dal servaggio egizio, e del servaggio ribramante le cipolle ed i numi, non iscuserebbe il giogo postovi dal suo legislatore, sendo questa illegittimità un principio assoluto ed indeclinabile di moralità e di giustizia. Ma non occorre che noi facciamo ora da teologi, e voi scuserete il giusto rifiuto. Nè per ciò vorrete imputarci sa Dio quali accuse d'ardita licenza, di protestantesimo, d'ateismo; chè se si dice ingiusta la pena di morte, non si dice per questo ingiusta la legislazione mosaica che l'adottò. Vi troverete contraddizione? ma è dato all'uomo i divini misteri comprendere? . . . Altri fatti, altri precetti nell'antica legge si trovano incomprensibili. Noi fremiamo allo sterminio degli stranieri imposto da Mosè agli ebrei. La schiavitù e la poligamia erano appresso i patriarchi legittime; non lo so-

no però presso noi, e ciò non solo per una misura di convenienza politica; ma per massima di giustizia e di morale... Qui la mente si smarrisce; ma il savio china il capo agli arcani voleri di Dio!

Certo è però che il voler reggere la società odierna come reggevasi quel popolo di *dura cervice*, è folle impresa, se non ingiusta, imperciocchè la legge di Cristo, se parte da quella di Mosè, la innova però. È legge di grazia, di perdono, d'amore. Il Dio dell'antico patto è un nume inesorabile e *geloso*, com'egli stesso s'espresse, che *punisce l'iniquità de' padri sopra i figliuoli sino alla terza e alla quarta generazione;* mentre quello del nuovo patto è un padre pietoso che *perdona settanta volte sette.* « L'antica legge, esclama Tertulliano, vendicavasi colla spada; la nuova invece manifestasi colla clemenza. »

Coloro che difendono i supplicj di sangue allegando l'autorità mosaica, dovranno per l'egual motivo lodare la frequente applicazione degli stessi, compresovi il taglione: *occhio per occhio, dente per dente*... Il cuore raccapriccia; pure son questi i comandamenti di Mosè, e i suoi seguaci non devono sgomentarsene; anzi per essere conseguenti debbono tutte quelle spietate sanzioni ristabilire, la lapidazione ristabilire, ed obbligare il popolo tutto a fungere da boja, a scagliare la pietra contro l'adultera, contro l'indovino... contro colui che osasse raccorre una spica di grano in giorno di sabato!

Ma il rigore di queste leggi venne pur rimprocciato da tale, che i timidi ne rimarran persuasi. L'apostolo Pietro addimandavale un *giogo* che nè i suoi connazionali d'allora nè i padri loro aveano potuto portare.

Del resto, nel vecchio come nel nuovo testamento, laddove mirisi agli uomini tutti e non esclusivamente ad Israello, laddove diansi precetti morali e non politici, non offresi argomento che autorizzi la pena capitale. Sceverando i primi dai secondi si può, si deve anzi altrimenti conchiudere; impe-

rocchè nel decalogo, suprema, universale ed eterna legge, senza riserva di sorta sta scritto: « NON UCCIDERE. »

Suolsi dai partigiani della pena capitale, siccome Cocejo, Paolini, Filangieri... addurre la leggenda di Caino il quale, ucciso Abele, esclamò: avverrà dunque che chiunque mi vegga m' uccida »; quasi con ciò il primo omicida comprenda che sangue vuol sangue. Ma invero il racconto biblico, approvando il giusto ribrezzo che sorge dal fratricidio, vieta che lo si punisca di morte, ed accenna come Dio stesso si frapponesse all' ira degli uomini; perciocchè così suona il seguente versetto della Genesi: « chiunque ucciderà Cain sarà punito a sette doppi più che Cain. E 'l Signore pose un segnale in Cain, acciocchè alcuno, trovandolo, non l' uccidesse. » Or non è questo un palese divieto di punire capitalmente?

V.

Ma puossi omai tralasciare l' esame del sistema di coloro che privi di principj con cui difendere lo estremo supplizio, rifugiansi ne' penetrali del tempio, schermendosi con citazioni bibliche, e continuamo lo esame della dottrina del contratto sociale.

Mably e Filangieri schivarono l' errore d' ammettere la cessione o l' azzardo del diritto all' esistenza, accortisi come il postulato di Beccaria sull' inalienabilità di esso non venisse infirmato; ed avvisarono che la potestà punitiva capitale sorgesse non dalla cessione del diritto alla vita fatta da colui che si vuol punire, ma da quella del diritto alla sua morte che i terzi aveano. Non è, dice Mably, che gli uomini associandosi abbiano autorizzata la società ad ucciderli, ch' essi nè l' avrebbero voluto, nè potuto; sì invece cedettero alla stessa quel diritto a difendersi ch' eglino avevano nello stato di natura. Nè fu perchè ci si uccida che si mise la spada in mano al legislatore, ma perchè ci difenda dal pugnale del sica-

rio. Prosegue l' autore de' *Principj delle leggi* con dire che, data la necessità della pena capitale, si deve irrogare, che anzi, non irrogandola, la sorte dell'innocente sarebbe peggiore di quella del reo, avvenga che parteciperebbero ad un giuoco troppo ineguale « ove l'uno non arrischiarebbe che la propria libertà e l' altro la vita ». Per tradurre quest' immagine in principj, pare che Mably intenda dire con ciò che la controspinta penale sarebbe inadequata alla spinta criminosa; che là ove egli per lo contrario intendesse dire che il male della pena sarebbe minore di quello del delitto e come tale ingiusto pel principio pitagorico che *la giustizia impone di far subire al delinquente lo stesso male ch' ei fece delinquendo*, egli a quel suo sistema penale male abborracciato sul contratto sociale e sul diritto di difesa, aggiungerebbe un terzo principio: quello della rimunerazione del male pel male, dell'espiazione, di cui è necessario corollario il taglione. Ma laddove avesse con quella similitudine del giuoco ineguale inteso dire, com' è a credersi, che, non punendosi di morte il delinquente, il freno della legge sarebbe di minor forza del movente al dilinquere, e quindi inefficace, gli si può rispondere che no. Poniamo caso che uno volesse commettere un furto di cento lire; se gli si minaccia la perdita di queste cento lire furate, e di più l'ammenda d'una sola lira, questa sola pena è sufficiente a rattenerlo dal delitto. Anzi per taluno non c' è neppur mestieri di questo di più, poichè quando fossero certi che per la pena verrebbero privati del bene atteso dal delitto, non avrebbero più interesse a commetterlo. Che se in onta a ciò, in onta a maggiori ammende, a maggiori pene si ruba, si delinque, così accade o perchè la legge non può sempre frustrare il bene procurato dal delitto, o per la speranza d' irne impuni. Ma più della gravità è la certezza della pena che rattiene dal delinquere, e la legge più che ad esser feroce dee mirare ad essere inesorabile. È sì vero che tale certezza non sempre ottiensi, e da ciò s' è argomentato che quanto meno certa fosse la punizione tanto più grave

dovesse essere; ma se a torto od a ragione, non v'ha oggidì chi pur ne dubiti. La certezza non ha a che fare colla gravità, e se, dato e non concesso, si potesse supplire al difetto dell' una coll' eccesso dell' altra, anzichè minacciare pena maggiore a' delitti d' investigazione e constatazione difficili, converrebbe minacciarne minore. La speranza dell' impunità è in ragion diretta della severità della pena, specialmente poi se capitale, chè niuna cosa credono i mortali più lontana della morte.

Non lieve poi, sebbene specioso, errore di Mably si è quello di basare il diritto punitivo su quello di difesa. L'uomo ha diritto di respingere l' ingiusta offesa anche sino al punto di dar morte all' offensore; quest' è un principio incontestato, ma del quale s' è abusato di soverchio. Errò dapprima Mably con attribuire tale diritto di difesa alla società per la cessione fattagliene dagli uomini colla convenzione sociale, poichè questa non può creare diritti che non scaturiscano da altra fonte, ma solo disciplinarne l' uso; onde contr'esso sta la generale riprovazione della sognata convenzione sociale. Errò poi nel confondere insieme il diritto di difendersi con quello di punire. L' esercizio dell' incolpata tutela succede con impeto e violenza, fra eguali, contro chiunque ancorchè incapace di moralità, e solo durante l' attualità e l' imminenza dell' offesa, cessando col cessare di questa o colla morte dell' offeso, mentre che l' esercizio del diritto di punire avviene con ponderazione e solennità, per parte d'un superiore verso d' un inferiore, contro un essere imputabile soltanto, dopo l' offesa, ancorchè morto l' offeso e irreparabile il danno. Inoltre de' due diritti l' uno mira al presente, l' altro specialmente all' avvenire.

VI.

Gaetano Filangieri cansò quest'errore di Mably in cui poscia incorreva Romagnosi, ma appigliandosi ad uno di novel-

lo e maggiore. Se Mably erasi appagato a dire che il diritto punitivo derivava alla società dal diritto di difesa cedutole dai socj, Filangieri fu più ardito, disse che il diritto sociale ad infligger pene proveniva dalla cessione dell' egual diritto di che gli uomini nello stato strasociale eran forniti. Ridotti a sillogismo i due sistemi, Mably argomentava : l' uomo nello stato di natura ha il diritto di difendersi anco colla morte dell'offensore, ma questo diritto venne ceduto alla società, dunque essa può punire capitalmente; Filangieri invece : l' uomo nello stato naturale ha il diritto di punire eziandio di morte, questo fu ceduto alla società, quindi essa può esercitarlo. Come in Mably è inconseguente l'illazione, in Filangieri sono fallaci le premesse. Ma odasi lui stesso : Il diritto di punire « non dipende dalla cessione de'diritti che ciascheduno aveva sopra di sè medesimo, ma dalla cessione de' diritti che ciascheduno aveva sopra gli altri. « Se l' uomo non potea disporre della vita, non ha neppure il diritto di disporre della salute, della libertà e dell'onore, e quindi ogni pena afflittiva, costrettiva ed infamante dovrebbesi divietare. Ma sono i terzi che ne ponno disporre, sono eglino che facendosi vindici dell' ordine morale violato gli tolgono ogni bene, anche la vita ove ne sia d' uopo. Non negasi, egli soggiunge, nello stato di natura all' offeso il diritto d' uccidere l' offensore ; or se l' offeso si muore, perchè non vorrassi che in altrui si trasferisca il suo diritto e fia vendicato ? L' uccisore avrebbe potuto essere ucciso dalla vittima, e perchè questa morì non lo si potrà più uccidere ? Un momento prima poteva essere ucciso, un momento dopo non può più esserlo ?.. Senonchè lo sdegno che in noi sorge contro i rei e le stesse parole di Caino fratricida additano il diritto e il dovere di vendicare le vittime, di punire insomma i malfattori. È questa podestà punitiva, inerente a ciascun individuo contra tutti e a tutti contra ciascuno, che venne conferita alla sovranità co' patti sociali. Quindi il gius punitivo sociale deriva da un simile gius strasociale sulla vita e su' beni de' rei.

Qui Filangieri per dir troppo non disse vero. Ci parla di contratto, di vendetta, d' espiazione, mescendo tre sistemi l' un l' altro nemici. Egli disse che l' offeso ha diritto d'uccidere l' offensore; dovea dire invece ch' egli ha soltanto quello di respingere l' offesa, di difendersi anche col dar morte, quando però in altra guisa non può salvare i suoi diritti. Sembra, non è l' istessa cosa; perciocchè se in altra guisa che coll' uccisione e' può difendersi, se la difesa non può aver luogo, perchè reso impotente l' offensore, o violato ineluttabilmente il diritto, come nel caso che l' offeso rimanesse o disonorato od ucciso, nè egli nè i terzi han più diritto a dar morte, e neppure qualsiasi anche leggiero mal trattamento al violatore. Questa sarebbe vendetta, non difesa. Ma di ciò stesso accorgesi l' autore della *Scienza della legislazione*, dimentica il prinipio della difesa, e tragge fuori quello della vendetta. Vendetta! esclama Pastoret, e lo dite voi? ma chi a questo terribile linguaggio vi riconosce, o buono e pio Filangieri?..

Supporre che la vendetta, una sì rea passione, sia escusata, sia giusta non solo, ma anzi divenga origine, fondamento, fine di diritti, è un sì grave errore che non occorre pur confutarlo. Avesse anche l' offeso il diritto di vendicarsi, se rimane estinto come lo avranno i terzi, come la società? Venne loro trasmesso dal morente? Ma chi fu il notajo che rogò questo testamento di sangue? Ed era trasmissibile in retaggio, sì fiero diritto?.. Balenavano cotai dubbj anco nella mente di Filangieri, e da ciò quel suo divagare ed oscillare da principio a principio, da sistema a sistema. Sapeva essere immorale la vendetta egli che pure avea detto: « nè la vendetta dell' offesa recata alla società, nè l' espiazione del reato sono gli oggetti delle pene. La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti; e la giustizia non è una di quelle terribili divinità, alle quali i loro creduli adoratori immolano le umane vittime, per placare il loro preteso furore. » Onde orpellò un atto detestabile con parvenze morali, disse che gli uomini non

si sarebbero vendicati per odio o passione personali, ma per la redintegrazione dell' ordine morale violato : mandatarj insomma della vendetta divina. Il vendicarsi poi è per lui lo stesso che il punire ; ed ogni uomo che nello stato di natura può e dee vendicare i misfatti come offese fatte alla Divinità, è pure fornito della facoltà di punire ; egli è parte, testimone, legislatore, giudice e boja. Adunque oltre agli errori di tutti i sistemi penali che Filangieri adottò, egli ha superati nel sistema dell' espiazione cui da sezzo rifugiossi, gli errori de' suoi stessi partigiani. Questi, come s' è detto, limitavansi ad attribuire alla società od alla sovranità soltanto la potestà punitiva, egli va più oltre, l' attribuisce ad ogni uomo, e la società e per essa la sovranità ne son fornite come sue delegate e mandatarie.

Ma per verità il diritto punitivo ancorchè figliato fosse dalla vendetta, implica un' aggregazione civile ed un poter reggente ; non esiste che con essi, da essi disgiunto non può comprendersi. È diritto meramente sociale e sovrano. Anteriormente alla società e sovranità, nel sognato stato d' eslege, indipendenza non avrebbe potuto esistere, come la patria potestà non avrebbe potuto esistere, priachè si formasse una famiglia.

Cionnonostante il sistema che ritiene che nello stato di natura ciascun uomo avesse il diritto di punire i malvagi, e che questo diritto venisse poscia colla convenzione demandato alla società, fu uno de' più vagheggiati, e n' era pur seguace Guglielmo Blackstone.

Ma contro i suesposti sistemi, eccettuatone il teologico, poichè, sebbene in diversa guisa, tutti basati sulla convenzione sociale, regge la generale condanna di quest' ultima.

I patti sociali ponno disciplinare i diversi poteri della società e i mutui doveri della coesistenza, ma essi stessi deggiono rinvenire il fondamento giuridico in un principio indefettibile. Si può cioè stipulare patti che sieno giusti, ma tali sono perchè all' eterna giustizia uniformansi, non perchè

patti soltanto. Avvengachè il diritto sorge non dalla convenzione, ma dalla giustizia su cui ella s' adagia. Dire : la società ha il diritto di punire, anche capitalmente, perchè così fu convenuto da' socj, e fu una delle condizioni del contratto sociale, è dir nulla. La questione verte nel sapere se o meno un tal diritto potea stipularsi, una tal condizione ammettersi. Conviene adunque lasciare la novella del contratto, e rinvenire altrove, fuori del ristretto àmbito umano, il principio giustificativo del diritto di punire.

E in effetto, tutti i partigiani del contratto sociale ricercarono altrove questo principio, non s' accorgendo della contraddizione cui incorrevano ; perciocchè o il fondamento giuridico della facoltà di punire sta nel contratto, o fuori. Se sì, perchè non arrestarsi, perchè non dire : ciò che s' è convenuto è giusto, ed è giusto perchè s' è convenuto e non per altro, senz' arrovellarsi dietro la possibilità, la moralità, la giustizia della convenzione ? Se no, perchè non appagarsi delle addotte giustificazioni, perchè non dire l' azzardo, il diritto di guerra o di difesa, il mandato di farsi conservatori e vindici dell'ordine morale o checchè altro, autorizzare la società a infligger pene, anco l'estreme, senza sorreggersi sulle gruccie de' patti ?

VII.

Siffatta incongruenza evitava Gian Domenico Romagnosi ; però egli incorse in quella di creder tutt' uno il diritto di difesa e il penale. Ho io il diritto d'uccidere l'ingiusto aggressore ? E chè, soggiunge, vorreste non lo avesse la società ? Se la società è all' uomo necessaria, vorreste che rimanessero impuniti gli attentati contr' essa ? Cosicchè la questione sulla legittimità della pena di morte non può sciogliersi per assoluto e nella generalità, perciocchè dipende dalla sua necessità e a questa riducesi. É *necessaria* la pena capitale ? Sì. Dunque è *giusta*. Nè vale il dire che chi si difende non può più uccidere quando già fosse salvo dall'offesa in altro modo,

o che morto l' offeso non si possa più uccidere l' offensore. La società punendo guarda all' avvenire; essa non fa che minacciare, e se, riuscendo vana la minaccia, è costretta a porla ad effetto, ne segue la pena, per ciò solo che andando impune il reo, i terzi non si persuadano ch' ella minaccî invano. Male anche appongonsi coloro che pel contratto sociale avversano la pena capitale, se questo contratto non è che una chimera. La società non agisce come depositaria e delegata degli altrui diritti; dessa agisce per suo proprio diritto, avvengachè può e dee conservarsi. Nè il diritto di punire è « altra cosa fuorchè il *diritto di difesa modificato dalle circostanze sociali*, o sia una specie del diritto generico di difesa. « L' uomo si difende colla fisica ripulsione, la società colla prevenzione dell' offesa, cerca cioè impedire i delitti opponendo alla forza impellente dell' attrattiva loro, la repellente della minaccia del castigo.

Romagnosi più che qualsiasi altro avversario dell' abolizione dell' estremo supplizio rasentò la verità, rifiutando il contratto sociale; pure ancor egli ammise tre erronei principj, che cioè la genesi del diritto penale si rinvenisse nella difesa, che il fine lecito potesse giustificare i mezzi illeciti, che finalmente la pena capitale fosse indispensabile, asserendo ciò come incontrovertibile senza pur discuterne e provarlo.

Il diritto di difendersi è diversa cosa da quello di punire; lo s' è già dimostrato. Con dire che il secondo non è che un' esplicazione del primo, che per la stessa ragione che l' individuo si difende, la società punisce, non vien meno la diversità de' due diritti e la ripugnanza loro. Dal diritto che ha la società di difendersi, non iscaturisce il diritto di punire, ma quello di guerra. La potestà punitiva è un diritto proprio, peculiare, di suo genere; non è la trasformazione d' un altro diritto. Che la società abbia questo diritto per sua difesa, per difesa dell' ordine giuridico, accordasi, non però ch' egli consista nel diritto di difesa, propriamente detto, se non si vuol cangiare i necessarj rapporti delle cose.

VIII.

Di ciò s' accorse Pellegrino Rossi, ed avversati i sistemi della difesa diretta od indiretta, dell' utilità generale od individuale, del diritto estrasociale punitivo e della convenzione, appigliossi al sistema del sociale officio alla cooperazione morale, e per esso, come per Henke, Schmidt, Richter e Mittermaier, la pena altro non è che la *rimunerazione* del male, pel male. Però udiamo lui stesso :

Siccome un ordine fisico, così esiste un ordine morale, obbligatorio per tutti gli esseri intelligenti e liberi, quali sono gli uomini. Fra essi due avvi la differenza che mentre le cose al primo sono fatalmente soggette, gli uomini però, poichè forniti di libero arbitrio, ponno trasgredire al secondo. Sono adunque questi ultimi capaci di merito e di demerito, degni perciò di premio e di pena. Alla distribuzione de' premj e delle pene provvede la giustizia eterna, la quale è un elemento dell' ordine morale.

Ma l' uomo oltrechè essere un ente sensibile, razionale e libero, è pur anco socievole. La socievolezza è un attributo, una necessità della sua natura, un precetto indeclinabile dell' ordine morale. Evvi perciò un *ordine sociale*, figliato dal morale, ma più angusto d' esso, indipendente dalle convenzioni umane e a cui l' uomo dee sottostare. Ma perchè può violarlo, sendo libero, ne avviene il diritto alla società d' ovviarvi, ristabilendo, mercè la pena, l' ordine morale violato.

La giustizia umana, come la giustizia divina, specchio od anzi attuazione terrena della stessa, retribuisce di pene i demeriti degli uomini, solo in quanto influiscano all' ordine sociale, lasciando alla giustizia di Dio vendicar quelli del solo ordine morale.

Perciò la giustizia sociale ha una sfera più ristretta di quella della giustizia morale ; non oltrepassa il campo del-

l' etica, ma neppure lo abbraccia intero. Mentre la giustizia morale tutte le male azioni punisce, essa quelle soltanto punisce, le quali violino insieme coll' ordine morale il sociale e possano riconoscersi co' debili ed imperfetti mezzi de'quali è capace.

La legittimità del diritto di punire deriva dunque da quella della società, e la legittimità di questa da quella della moralità. La società attua in terra per quanto l' è dato, cioè entro i limiti dell' ordine sociale, l' ordine morale, e da questo deriva il diritto e il dovere di punire.

Laonde « se la giustizia penale è legittima ed obbligatoria in sè medesima, se il delinquente è effettivamente l' autore d' un grande delitto, se egli ha meritata, in forza del suo delitto, una pena della gravità della pena capitale, se questa pena è la sola in questo mondo che abbia questo grado di gravità, finalmente se essa è ugualmente il solo ed unico mezzo che la giustizia umana possa impiegare onde raggiungere il fine che il dovere le impone onde dar forza alla legge, che si potrà opporre alla legittimità della punizione al cospetto di tutte queste condizioni riunite? »

Si può opporre nulla meno che l' asserto: mancarvi tutte queste condizioni, non doversi in ragion penale parlare di *merito* e di *demerito*, sendo queste nozioni, etiche e non giuridiche, non essere la sanzion di morte il *solo ed unico mezzo* di coazione onde la legge sia obbedita.

Che l' ordine sociale transitorio sia un elemento od un aspetto dell' ordine morale eterno, acconsentesi, non già che perciò la società abbia l' ufficio di farsi ministra e vindice di esso. La società punisce non per gastigare il vizio, chè ciò lascia a Dio o, se pur vuolsi, in questa terra alla sua chiesa, ma per assicurare i diritti proprj o de' suoi membri. Dessa è ministra e vindice dell' ordine giuridico, il quale è sì un riflesso dell' ordine morale, ma limitato a' doveri esigibili nella mutua coesistenza degli uomini. Dessa non punisce il reo come malvagio, ma come violatore di diritti.

Rossi attribuiva alla società quel diritto che Filangieri attribuiva anche agli uomini fuori d' essa, persuaso com' esso esigesse una superiorità pel suo esercizio e questa non ritrovarsi che nella sovranità sociale; ma la fallacia dell' addotto principio non vien meno; nè uno nè più uomini, nè isolati nè associati vennero investiti di questo morale ufficio. Hanno soltanto la facoltà di difendere i proprj diritti; e la società, se violati, ha per di più quello di punirne i violatori.

Del resto; ancorchè si volesse concesso sì fatto sacerdozio alla società, ne sorgerebbe perciò il druidico giure di vita e morte? Quanta moralità c' è in una pena immorale comminata per la redintegrazione della moralità? — Ma il reo s'ha meritata la pena di morte, — riprende Pellegrino Rossi. Meritata? Chi lo asserì? come lo provate?.. Si merita il biasimo o la dannazione, ma che si meriti innanzi all' ordine morale dolori fisici, che atti morali si meritino castighi materiali, determinati, terreni... tante busse, tante ferite, la morte, — è uno sragionare. Checchè ne sia, quai peccati meriteranno la morte? tutti od alcuni? E se tutti, perchè non ci siamo tutti uccisi noi umani, noi concetti nel peccato? E se alcuni, chi ne li ha sceverati? Sono essi i peccati capitali? Dunque l' accidia, l' ira, la gola meritano morte?.. E de' veniali quali si meriteranno le catene, la frusta, la galera?.. E perchè di grazia, di questi e di quelli solo alcuni punite?..

Perchè, risponde Rossi, solo quelli vengono puniti che oltre al morale violano l' ordine sociale, che nuocono insomma a' terzi, e de' quali interessa il castigo. Ma questa limitazione mesce al sistema spirituale, il materiale, al buono l' utile. Si adempie il mandato di rimunerar male all' autore del male, solo in quanto ci sia giovevole. Ma in tal caso non si punisce più per omaggio alla moralità, ma per fine d' utilità; il sacerdozio se n' è ito, e rimane un affare di tornaconto.

Se l' autore avesse detto che la società deve conservare l' ordine giuridico, non sarebbe incorso in queste contraddizioni. La società punisce per conservare i diritti di sè e de'

suoi membri : ecco un principio immutabile che salva dallo spiritualismo e in uno dal materialismo. Perciocchè ne sorgono i corollarj che non si può punire che la infrazione di un diritto, che questa infrazione dev'essere immorale dacchè è ingiusta, che la pena è morale dacchè irrogasi contra un atto malo, a difesa del giusto e quindi del buono.

Ma quale è il limite della pena e quindi la sua giustizia e la sua moralità ? É ch' ella sia sufficiente a frenare il delitto ; lo dice lo stesso Rossi ; solo e' v' aggiunge di più ch' ella sia meritata. Ma del merito noi non ci curiamo ; quest' è argomento d' etica che non ha a che fare con noi ; noi ci appaghiamo solo di sapere che, quando pel salvamento de' nostri diritti è necessaria la punizione de' colpevoli, vuol dire che ne abbiamo il diritto, che operiamo giustamente e moralmente.

Ci basta adunque sapere, come dicea Romagnosi, se la pena di morte sia necessaria o meno. Ma in ciò ed esso e Rossi s' ingannarono ammettendo la sua necessità come un fatto indubbio, basandosi sur una supposizione gratuita e fallace.

IX.

Ora l' erroneità de' diversi sistemi, avversanti o meno la pena capitale, provenne dallo errore intorno al fondamento giuridico del diritto di punire. Perchè, ove questo si discuopra, avviene tantosto la soluzione della tesi cui mira il presente discorso.

Come noi giustifichiamo la potestà punitiva sociale, è di già trapelato nelle obbiezioni mosse a' diversi sistemi surricordati, pure e' si conviene più chiaramente ed esplicitamente dimostrare onde e come sorga questa potestà.

L' uomo è un essere fornito di diritti. Non si può concepire un diritto in alcuno senza che vi corrisponda un obbligo in un altro ; onde il diritto è di sua natura *esigibile* rispetto a colui che n' è rivestito, *inviolabile* rispetto a' terzi.

Ora dunque congiuntamente ed inerentemente al diritto

evvi la facoltà d' esigerlo e il dovere di non violarlo, senza che e' non potrebbe sussistere. Ma nonostante cotale nota indelebile di ciascun diritto, questo s'esigerebbe indarno e verrebbe da' terzi violato, ove la esigibilità e l' inviolabilità fossero sfornite di coazione. E come è un assurdo il diritto destituto di quelle, così esse senza questa non sarebbero che una chimera; perocchè l' uomo com' ente dotato di libero arbitrio, ponendo in non cale i precetti del giusto, può violare anche ciò che per natura sua sarebbe inviolabile. Come quindi il diritto vuole l' inviolabilità, questa vuole la coazione.

Ma l' uomo è inoltre un essere *sociale*, e la società, poichè necessaria, è legittima, vale a dire rivestita di diritti. Ma la società senza leggi penali non può esistere; ha quindi il diritto di vietare e punire quelle azioni che non divietate e non punite s' opporrebbero alla sua esistenza.

La *necessità* giustifica adunque la società e insieme il diritto di punire, senza di cui ella non potrebbe sussistere. Perciocchè se essa è fornita, come gl'individui, di speciali diritti, se questi sono inviolabili, se la inviolabilità autorizza la coazione, se questa coazione nella società avviene colla minaccia ed attuazione della pena, ne avviene essere proprio e peculiare alla società il giure punitivo.

Nella necessità quindi rinviensi la causa efficiente e giustificativa di questo giure. Di che se alcuni non rimarran persuasi, pensando essere questo un sotterfugio onde sorvolare sulla dimostrazione della giustizia del poter punitivo, rispondiamo costituire appunto la sua giustizia cotale necessità, conciossiachè se Dio supremo creatore e rettore delle universe cose volle necessaria all' uomo la società, se a questa volle necessaria la potestà punitiva, questa è giusta, chè altrimenti supporrebbesi in Lui contraddizione.

Nella semplicità del principio addotto a giustificazione del sociale diritto di punire, ravvisiamo una nota catteristica della verità, sì che quasi rimarrebbe inconcepibile che chiari e sapienti uomini siensi discostati da tale sistema, che primo

balena ad ogni mente volgare, e traspira anche dalle legislazioni positive, ove non si sappia come di leggieri si cada in errore allora che l' arguta voglia di sillogizzare subentri nei fatti morali a' facili dettami della coscienza.

Chieggasi ad ogn' uomo che non sia prevenuto da false teoriche perchè la società punisca. E' non indugierà un istante a rispondere: perchè altrimenti non si sarebbe sicuri, perchè la necessità è legge suprema.

E per verità ove s' indaghino i diversi sistemi penali, avverrà rinvenire come alla fin fine questa necessità, sia pure in guisa di condizione o di riserva, sia pure travisata o sottaciuta, ne sia il cardinale principio. Or sotto l' invoglia d' utilità, or sotto quella di bene pubblico, or d' incolpata tutela, or col chiaro suo nome, questa necessità come causa giustificante le punizioni, in ogni sistema viene ammessa. Montesqieu, Beccaria, Rousseau, De Simoni, Mably, Filangieri, Romagnosi, Rossi ... materialisti e spiritualisti, utilarj e teocratici, tutti con processo diverso conchiudono in un' eguale sentenza: la pena è giusta quand' è necessaria.

Soltanto non appagandosi di cotale necessità a legittimare la giustizia penale, vanno in traccia d' un principio estraneo, or d' un mandato divino or d' un patto umano or di che che altro, e non s' accorgono che non c' era mestieri, che la necessità è da per se sufficiente a porre in mano alla società la spada ultrice delle leggi.

X.

La legittimità o meno della pena di morte di leggieri si ravviserà tosto che si scorga s' ell' abbia o no i caratteri che rendono legittima qualsiasi pena.

Con tale disanima intendiamo sciorre la questione; e in fatti gli è dalla stessa che logicamente e giuridicamente dee dipendere la soluzione.

Perchè una pena sia legittima fa mestieri, come già

Pellegrino Rossi e con lui i più celebri criminalisti avvisarono, ch' ella s' uniformi alla giustizia assoluta ed insieme alla convenienza politica, ponendo mente all' imperfezione de' mezzi di cui può l' uomo disporre.

Sorge da ciò che primamente la pena debba essere *necessaria*, cioè voluta per la conservazione de' diritti pubblici e privati, ed efficace a conseguire tal fine, quindi *rassicurante* dalle ulteriori offese del reo, *correggente* lo stesso, *risarcente* il danno, *esemplare* a' terzi, perciocchè questi sono i quattro scopi pe' quali la pena viene irrogata, e qualora essi non si potessero conseguire verrebbe meno il diritto d' irrogarla.

Ma ciò non sarebbe sufficiente a rendere legittima una pena, imperocchè occorre ch' ella inoltre sia *morale* e *giusta*. È poi fornita di giustizia intrinseca se il diritto che viola nel reo sia violabile, ed estrinseca qualora *remissibile*, *graduabile* e *personale* essa sia.

Per verità non ogni pena è rivestita di tutti questi estremi; però d' alcuni dev' esserlo e propriamente della necessità ed efficacia a taluno degli scopi suenunciati e della giustizia intrinseca, senza i quali essa sarebbe una violenza brutale e nulla più.

Veggasi ora se la pena capitale osti alle nuove offese del punito, lo emendi, risarcisca il danno, ammaestri ed intimidisca altrui, ed oltreacciò se abbia i caratteri di moralità, giustizia, remissibilità, graduabilità e personalità.

XI.

Se non il più essenziale certo è però il primiero effetto cui rivolgesi la pena, lo assicurare la società dalle ulteriori offese del reo.

Tale effetto conseguesi con una costrizione morale o fisica. Della prima si parlerà in appresso esaminando, se o meno, prestisi all'emendazione del punito l'ultimo supplizio.

Qui solo della seconda; ad ottener la quale e' si presenta certamente opportunissimo, avvegnachè in niuna miglior guisa vi potete assicurare del nemico che collo spegnerlo.

Non si può negare alla pena capitale questo primato sull' altre in efficacia rassicurante; onde sonosi prevalsi i suoi partigiani argomentando: avervi misfatti che destano un tale orrore ed allarme, avervi un tal grado di pravità e di forza nociva, che la società non può dirsi secura se non se ricorrendo a quest' estremo rimedio.

Se ciò fosse vero converrebbe chinare il capo alla fatale necessità che costringe gli uomini a scannarsi l' un l' altro.

Senonchè il sommo fattore, nella sua sapienza e bontà, un cotal ordine statuì nel creato che la umana famiglia potesse attendere al suo fine, senza l' aita d' umani sacrificj.

Se l' inflizione d' un male ingiusto non può essere necessaria, così l' inflizione d' un male non necessario non può essere giusta. Ciò sorge dal principio dell' armonia prestabilita fra la necessità e la giustizia.

Gli ordini fatali con cui Dio regge l' universo non ponno implicare ingiustizia nella loro necessità; e perciò il punire si ravvisa necessario e giusto, ma il punire capitalmente nè necessario nè giusto.

Forse che faccia mestieri alla società per conservarsi togliere altrui l' esistenza? Ma quando accade ciò nel comune delinquere?..

Poniamo pure che la società giunga allo sciagurato frangente, che i misfatti accrescano e di pravità e di numero in una guisa la più deplorabile; sinchè la società avrà modo di punirli, non le sarà indispensabile il supplizio di morte, ma potrà l' istessa efficacia con diversa pena conseguire. Chè se la società non avrà più modo di punirli, dovrà buono o mal grado abbandonare il freno della legge, e ricorrere ad una guerra cogli stessi cittadini. Nel qual caso la morte potrà decidere il trionfo, ma non come pena, sì bene come difesa.

La società adunque sino a che non giunge a questo stre-

mo, (e giungere non potrà se non che allora che sarà dubbioso ove stia la giustizia, cioè se in essa o ne' pretesi delinquenti, in una rivoluzione sociale insomma), dovrà punire, ma non di morte; dacchè data la possibilità di punire e d' assicurarsi de' malvagj, vien meno la necessità di comminare la morte.

Cotale necessità potrebbesi supporre quando il reo fosse temibile o per sè o per le sue aderenze; ma che può fare un reo se recluso in carcere, avvinto di catene, relegato in esilio? Egli, come se morto, non potrebbe nulla operare in danno della società.

Si paventerebbe che la vita d' un delinquente per certe simpatie, per comunione d' interessi con altre persone, possa compromettere la tranquillità sociale? Ma o costui che si vuol delinquente è in realtà un ribaldo od è un giusto. Se un giusto, sta bene che la spada della giustizia si spunti; ma che dicemmo *della giustizia*? della tirannide vogliam dire orpellata cogli ammanti della giustizia; giacchè l' esercizio del poter punitivo vuole una sovranità legittima, ned egli può servire a strumento di tirannia. Se poi quello che la legge dichiara delinquente, lo è in realtà, egli non potrà mai una tale influenza esercitare da porre in repentaglio il benessere sociale; altrimenti si dovrebbe credere che nello stato più fossero i cittadini nemici, de'fedeli. Poniamo caso che un masnadiere feroce sia carcerato e libera tuttora la sua masnada, e sia pur numerosa e anelante di riavere il capo e a tutto disposta per iscioglierlo da' ceppi; forsechè non avrà bastante forza il poter sociale per deludere le mire di que' ladroni?

In questesso secolo un uomo cinto di glorie immortali, di simpatie entusiastiche e di fascino onnipotente, venia relegato in un isola, ed ivi si morì di morte ingloriosa, senza che mai la sicurezza de' vincitori ricevesse decremento. Forse se la scure del carnefice avesse spiccato dal busto il capo del Buonaparte, lo sdegno delle nazioni avrebbe tale oltraggio vendicato.

La presunzione che l' autore d' un reato non miri che a ripeterlo tosto che n' abbia l' agio, se trova nella pratica parecchi casi che la comprovano, non devesi poi per assoluto accettare. Fate che i rei, anzichè depravarsi ne' luoghi di pena, s' emendino, fate che usciti, anzi che messi nella necessità di nuovamente delinquere, vengano riconciliati, ribenedetti, e vedrete realizzarsi il principio di morale e di giustizia, che l' uomo vagheggi il bene pria che il male.

È scritto negli annali cinesi che Tai-Young onde sopperire a' gravi bisogni dell' agricoltura liberasse dal carcere 390 prigionieri per reati capitali, colla condizione di ritornarvi, fornita che fosse l' opera loro. Essi fedelmente vi ritornarono; onde il principe li graziò della vita e della libertà. — Anche allora che non s' avesse la fede di Tai-Young, e di regola non può aversi, chè non si converrebbe turbare la sicurezza de' cittadini tranquilli col liberare uomini micidiali, evvi la possibilità d' assicurarsi di essi senza ucciderli, e data tale possibilità sorge l' obbligo di risparmiare la vita, perciocchè in ragion penale non v' è giustizia senza necessità.

È certo esagerato quel detto di Rousseau: « la tranquillità dello stato è incompatibile coll' *esistenza* del delinquente: muoja. » Ed avvisava Pastoret che avrebbesi invece dovuto dire: « la tranquillità dello stato è incompatibile colla *libertà* del delinquente; imprigionisi » ; perciocchè è un grave errore quello di supporre un individuo solo in lotta contro tutta una società, e questa palpitare al baleno del suo pugnale. La società è sempre in una condizione superiore al delinquente; e può schermirsi senz' essere costretta ad imitare l' assassino. Essa è fornita di altri mezzi particolari e sufficienti alla sua difesa, e deve usarne, non solo per pietà, ma per giustizia.

« Cosa notevole, esclama Degerando, che le nostre leggi si condannino da per loro; perciocchè se prima di divenire inevitabile la necessità d' uccidere il nostro aggressore, ci si presenti soccorso, se il nostro avversario è fatto inerme o prigioniero, e nondimeno noi l' uccidessimo, la legge ci pu-

nisce come omicidi. E non fa questo stesso la legge quand' essa trascina il colpevole al patibolo, e non diventa ella così veramente omicida? « Nè varrebbe ad invalidare la forza di quest' obbezione il distinguere il diritto punitivo da quello di difesa, e lo aderirvi solo per quest' ultimo. Anche il diritto di punire si basa sulla necessità, e quella sola pena può irrogarsi che fa necessaria. Il di più è un' ingiustizia, Se il carcere perpetuo è sufficiente alla tutela della sicurezza cittadina, il ricorrere alla morte è un' aggiunzione soverchia ed ingiusta. Quando avete disarmato il reo, quando lo avete incatenato e rinchiuso in una prigione, donde non potrà più fuggire, non avete più diritto alcuno sulla sua vita. Se l'uccidete voi commettete un omicidio niente meno d' un sicario, come lo commetterebbe un conquistatore che sgozzasse i prigionieri di guerra.

L' obbiezione di coloro che non trovano la prigione bastevole ad impedire le ulteriori offese del reo per le evasioni che ne possono succedere, vien meno ove esista un buon sistema carcerario. Non è punto difficile il custodir bene una casa di pena; poche catene, pochi carcerieri, e la società è sicura come se i suoi nemici avessero spirata l' anima. Pei romani non c' era pur mestieri nè di carcerieri, nè di catene; bastava l' esilio. A' rei s' interdiceva l' acqua e il fuoco, e la repubblica e i cittadini non avean che temere.

XII.

Precipuo scopo della pena si è la prevenzione de' delitti. A tal uopo forza od induce il delinquente a non ripetere gli atti criminosi mercè la costrizione fisica o l' emenda morale, oppure coll' esempio distoglie altrui dal delinquere.

Deve adunque la pena correggere il delinquente, e con ciò non solo toglie una cagione di male, ma può figliarne una di bene, si libera non solo d' un malvagio, ma si procura un buon cittadino. Questo magistero morale che la potestà

punitiva può esercitare, è certamente uno de'più umani e nobili ufficj della legge, e se a questo solo esclusivamente non può mirare, come vorrebbero taluni, deve nullameno procurare di conseguirlo, chè altrimenti la pena rimarrebbe frustrata in uno de' suoi scopi.

Ma che dirassi di quelle pene nelle quali la legge anzichè farsi ministra di moralità e d' umanità, si fa banditrice di corruzione e di ferocia? E chi fra queste pene immorali ed inumane non ravviserà la capitale?

È veramente strano quanto il giudice dice al condannato: « Io bramo il tuo bene ... ti vo' correggere ... perciò t' uccido! »

Per iscusare la colpa fa mestieri il pentimento; ma quando al colpevole s' intercide l' avvenire, come potrà pentirsi! Forse che gli gioverà l' atroce espiazione del patibolo? Ma che vale un lamento che il capestro strappa ad un morente? E s' anco valesse, è questo il modo di correggere il prossimo? E se anco lo fosse, n' è poi incaricata la legge?

Officio della legge si è solo il provvedere un retto ordinamento, pel quale gli uomini viventi in società nelle mutue loro relazioni abbiano un libero esercizio de' proprj diritti. La legge non può oltrepassare questa sfera d' azione; all' uomo individuo, come tale considerato e non come socio, essa non può comandare neppure la virtù; non può allo spirito immortale imporre un giogo. Oltreacciò essa deve intendere a' terreni interessi soltanto, chè il dominio della vita avvenire spetta a Dio.

Sorse come già dicemmo, in ragion criminale una setta la qual pretese che fosse la sovranità sociale investita del diritto e del dovere d' indossarsi un potere proprio di Dio, quasi la divina giustizia avesse d' uopo della spada degli uomini. Per questi la pena di morte appalesasi morale e giusta, chè gli è un mezzo spiccio a far meritevole il delinquente, se ravveduto, del cielo. Così infatti il visconte di Bonald argomentava nel parlamento francese contro il duca di Broglio.

Chi trascina la sua esistenza in un carcere può mercè il lavoro e la rassegnazione migliorarsi, persuadersi dell' ingiuria a Dio e agli uomini recata, ravvedersi insomma ; ma un infelice trascinato al patibolo, spettatore e vittima d' un omicidio esecrando, qual pensiero di perdono e di speranza può mai formare ?

Ma aggiungeremo con Tommaseo come « recidendo una vita, togliesi forse al colpevole il tempo di riparare, e verso Dio e verso gli uomini il male fatto ; e questo *forse* è argomento tremendo quant'ogni certezza ; e pur la speranza che quell'anima, durando nella prova terrena, possa rimettersi in armonia col grand' ordine delle cose il quale si distende nella immensurabile infinità, pur questa speranza è dovere a non troncare quella prova d' un colpo. Converrebbe che l' uomo possedesse i tesori dell' onniscienza di Dio per poter sicuramente affermare : Costui è disperato e immeritevole d' ogni salute. Ma se al condannato al supplizio voi date un prete che lo riconcilii con Dio, voi stessi sperate di farlo migliore : e quand' egli è pentito, e forse migliore nell' anima che taluno de' suoi giudici, allora lo mandate alla morte. E chi dice a voi che, segnatamente nell'uomo decapitato dalla mannaja, o nello strangolato non con la debita arte, o nel non perfettamente ferito, il sentimento della vita non si prolunghi tanto e con tanto d' angosciosa agonia da fargli perdere in un pensiero di rabbia disperato il merito penoso di quella preparazione, a cui voi l' avviaste come per limitare bujo della morte, l' avviaste confessando tacitamente che lo strappare dal mondo un' anima impreparata è cosa empia ? Ed invero, anco fra uomini che non credessero alla vita futura, sentirebbesi contrario a giustizia il non fare ogni possibile acciocchè il reo innanzi la morte si penta, dacchè ostinandosi nel vanto del male commesso, egli verrebbe ad apparire quasi martire del suo misfatto, e o lo porterebbe audacemente in trionfo, o cadrebbe vilmente schiacciato sotto la stretta degli estremi terrori. »

Accade sovente che il condannato salga il patibolo con certa braveria, in atto di sfida e quasi celiando; ciocchè se non altro dimostrerebbe come eziandio in quello istante supremo si finga, si scherzi, si duri impenitente. La pena di morte è dunque un patimento che o di leggieri si soffre, o con grave angoscia sofferto non vale ad emendare il paziente.

Ma ancorchè questa pena avesse un' efficacia morale, fa mestieri ripetere che verrebbe conseguita in una guisa immoralissima ed ingiusta, chè niuna potestà nè divina nè umana officiarono la legge a convertir gli uomini mediante il capestro.

Se adunque la pena di morte o rado o mai emenda il colpevole, se, dato pur che lo emendi, ciò avviene quando da tale emenda niun frutto potrebbe la società ritrarre, se finalmente questessa emenda puossi in altri modi e meglio conseguire, rimane che la pena di morte non ottenga uno degli scopi della sanzione penale, la correzione del reo pel bene sociale, e quindi per ciò solo si dimostra, se non illegittima, certo difettiva.

XIII.

Terzo carattere di che ha ad esser fornita una pena onde sortisca lo effetto cui mira la legge penale essi ch' ella risarcisca l' offese fatte dal delinquente. Ma l' estremo supplizio non solo non consegue questo scopo, chè anzi lo impedisce.

A meno che non si voglia utilizzarne il cadavere, come propone un bello ingegno francese, nel qual caso avrebbesi una ben tenue indennità, che cosa può fruttare un giustiziato? Nulla, se non se una mercede al boja!

Mentre che se il delinquente, come già avvisavano Voltaire, Beccaria e De Simoni, si conservasse in vita, lo si costringesse a consacrare la sua esistenza al bene di quella società

che ha leso, si ridasse in tal guisa un buon cittadino, un valoroso difensore alla patria, allora sì che la pena varrebbe a risarcire il danno procurato dal delitto.

Non piacque a Mably la surrogazione de' lavori forzati alle pene capitali, da ciò ch' essi sono il retaggio del povero: onde e questo e il malfattore s' avrebbero un' egual sorte. Ma quale differenza fra chi lavora libero ed onorato e chi servo ed infamato! E fosse l' egual cosa, perchè togliere al reo il mezzo di lavare co'proprj sudori la macchia delle proprie colpe? Fu pure concesso dal vindice eterno a tutta l' umana schiatta in espiazione ed insieme a conforto della vita!

Il lavoro che nobilita e consola l' uom libero può riabilitare il servo della pena. Avvi nella sociale economia il bisogno di certe occupazioni che per essere troppo penose ripugnano a chi non v' è costretto, e sono esse appunto quelle cui si dovrebbero condannare i malfattori. Come la galera a' dì passati, così oggigiorno la colonizzazione in siti remoti ed infelici, la coltivazione dello zucchero, lo scavo delle miniere... sono opre da schiavi. Ebbene: risparmiate le braccia del cittadino onesto e condannatevi i ribaldi. Perchè svanisce l' accampata inutilità del lavoro penale, conciossia, per quanto lieve vantaggio frutti « è evidente, come dice Voltaire, che venti ladri forti e vigorosi, condannati a' lavori pubblici a vita, servono lo stato per mezzo d' un castigo, e che la lor morte non fa bene che al boja. »

E qui giova notare come l' uomo in delinquere si renda responsabile non solo verso la società, avvengachè qualunque delitto direttamente od indirettamente viola il bene sociale, ma ed anco verso l' individuo offeso. Questo riflesso nei primordj delle umane aggregazioni imponeva sì che la pena riguardavasi quasi affare privato, e non fu che lentamente che l' autorità civile raccolse in sè le ragioni degli offesi e consorti loro.

Le leggi barbariche, e per una classe di delitti le romane stesse, ci additano ne' riti del processo penale, com'esse si li-

mitassero a frenare e regolare la *privata vendetta* e ad attenuarne la violenza brutale mercè la *composizione*, la quale altro non era che un' indennità che il reo pel suo maleficio prestava all' offeso o a' suoi congiunti, cui sarebbe spettato vendicarlo.

Mercè quest' interposizione, questa mediazione del legislatore tra l' offensore e l' offeso, s' è strappato la spada di mano agl' individui, e s' è convertita in pena la vendetta. Ma quel diritto all'indennità che gli offesi hanno verso gli offensori, perchè di ragion civile e non penale, rimase integro nel novello stadio della penalità ; nè per una ragione politica può essere unqua violato.

Il delitto è la violazione dell' ordine giuridico, e la pena è la redintegrazione di esso. Ciò conseguesi in quattro modi, coll' esempio cioè, colla costrizione fisica o morale e col risarcimento , ma questo n' è il modo più immediato e prossimo.

Senonchè i diritti violati o sono della società o de'suoi membri o d' ambo due, quindi i delitti sono o pubblici o privati o misti. Spessi questi ultimi, perciocchè ogni lesione del dritto privato rado trascorre senza lesione più o men grave, più o men diretta, più o meno avvertita dell' ordine pubblico. Onde se tutti i delitti privati e la maggior parte de' pubblici, (quelli che nomammo *misti*), oltre la società, ledono i singoli, contrae per essi il reo una doppia responsabilità verso quella e verso questi. Che se la civiltà odierna e il progresso delle scienze criminali riconobbero competere la potestà punitiva, non agl' individui, ma alla comunanza civile, non ponno però negare all' offeso il diritto di essere dall' offensore indennizzato. Come la responsabilità dal delinquente contratta verso la società è di ragion pubblica e penale, e soddisfasi colla pena ; così quella contratta verso l' individuo è di ragion privata e civile e soddisfasi coll' indennizzo.

Facea d' uopo questa breve disgressione onde chiaro

apparisse avervi un diritto contro il colpevole, non solo la società come tale, ma ed anco l' offeso, e quindi conchiuderne che se la legge e razionale e positiva vuol salvi i diritti di ognuno, non può defraudare de' suoi il danneggiato per un delitto, e che li defrauderebbe togliendo a questo il mezzo d' esserne risarcito, perciocchè contro un estinto la sua azione d' indennità non potrebbe esercitarsi.

Laonde le pene capitali non conseguendo l' indennizzazione, oltrechè inefficaci a riparare il pubblico danno, ledono il privato diritto.

XIV.

Si è già detto come precipuo obbietto di punire siasi il preventivo. La prevenzione poi de' delitti raggiungesi specialmente mercè l' *esempio*. La legge pone in effetto la minaccia onde non riesca vana, e i terzi atterriti di sua inesorabilità si persuadano a non trasgredirla.

Ma perchè incuta timore conviene che la minaccia sia d' un male, d' un dolore *apprezzabile*, ovverosia capace di un valore, e sì fatto quale basti a respingere gli uomini dal criminoso sentiero.

Beni principali dell' uomo sono l' esistenza e per essa la libertà, la salute, l'onore, la proprietà ; dunque la perdita di essi è il maggior male che si possa minacciare ed irrogare.

Se, e quali di questi beni sieno disponibili e possano quindi venir rapiti dalla legge, si vedrà in appresso ; ora basti lo esaminare se l' esistenza sia il più caro all' uomo.

Poichè l' esistenza racchiude gli altri beni, e questi senz' essa non ponno sussistere, ne avviene essere la vita il bene più apprezzabile, e la morte il più apprezzabil male. Tuttavia questo principio nella penalità ammette alcune eccezioni cui verremo accennando.

Ed anzi tutto, comunque la perdita della vita sia per la maggior parte degli uomini un male grave, non lo è però

per alcuni e propriamente per coloro cui la legge vorrebbe fosse tale. La statistica ci apprende come il numero de' suicidi sia maggiore d' assai di quello de' giustiziati. Nella sola città di Parigi avvennero 477 suicidj nell' anno 1826, mentre nello stesso anno e in tutta la Francia le esecuzioni capitali furono 76 soltanto. Evvi adunque una classe di persone cui la perdita della vita è un bene anzi che un male. E sebbene, dalla mesta follia delle fanciulle milesie alla ferina rabbia del giapponese che si squarcia il ventre, abbianvi varie guise e cagioni di suicidio, chè colpa e insania, disperazione e insieme desìo di libertà e amore e arcano istinto sospingono gli umani a recider lo stame d' una vita infelice ; sebbene finissero suicidi e Bruto e Catone ed altri uomini e grandi e gloriosi, tuttavia gli è a ritenersi che i tristi abbiano al suicidio maggiore inclinazione de' buoni, come quelli che non curano il religioso e morale precetto d' attendere il fine prefisso dal sommo fattore, e più forte stimolo s' hanno a terminare una esistenza infame e sconsolata. Perciò la scure della giustizia cade sul capo di coloro che hanno minor interesse a vivere, e che talfiata anzi anelano morire. È proprio de' misfatti più atroci che gli autori, commessi che gli abbiano, o si denunciano volonterosi a' tribunali, o s' uccidono da per sè stessi.

Inoltre conviene por mente che l' uomo, specialmente il malvagio, non bada al bene morale che colla morte gli vien rapito, ma al male fisico che gli viene inflitto. Non contempla la morte come un termine della pruova terrena cui venne destinato onde farsi degno della meta avvenire, ma solo come un fisico tormento. E sotto un tale aspetto si conviene studiare la morte nella sua efficacia ad atterrire.

Ma chi può narrare se e quali angoscie abbia l' ultimo momento del viver nostro? Qual estinto rivisse ad apprendercelo ? Possiamo noi argomentarlo dalla conoscenza della nostra natura? E dovrem noi quì trattare la fisiologia de' dolori ? . .

Sembra che questi abbiano certo limite che oltrepassare

non ponno, o meglio l'animo nostro non giugne a soffrire che un certo grado di tormento, oltre il quale si smarrisce. Se ciò fosse, il dolore della morte, sarebbe nulla più de' gravi dolori della vita, ma essa è però insieme il termine di questi dolori. La madre di Bitone e Cleobi, a rimeritare la pietà de' figli, supplicò Giunone che il maggior bene che possa agli uomini occorrere largisse loro. La dea li fece sull'istante morire ...

Tal mito se non altro ricorda le antiche sciagure umane, ma però non chiarisce di qual dolore e quanto intenso sia la suprema dipartita dello spirito.

Giacomo Leopardi, il *mesto amante della morte* come lo dice Alfredo di Musset, poichè visse di dolore, e tutto in terra ravvisò dolore, e ne fu il poeta, volle collo acuto sguardo penetrare in questo supremo momento della vita. Egli credette che come s' assonna così si muoja; come non si distingue lo istante in cui dalla veglia si passa al sonnò, così non si avverta quello in cui dalla vita si passa alla morte. In un suo dialogo fa dire ad una delle mummie di Federico Ruysch: « Se l' uomo non ha facoltà di avvedersi del punto in cui le operazioni vitali, in maggiore o minor parte gli restano non più che interrotte, o per sonno o per letargo o per sincope o per qualunque causa; come si avvedrà di quello in cui le medesime operazioni cessano del tutto, e non per poco spazio di tempo, ma in perpetuo? Oltre di ciò, come può essere che un sentimento vivo abbia luogo nella morte? anzi che la stessa morte sia per propria qualità un sentimento vivo? Quando la facoltà di sentire è, non solo debilitata e scarsa, ma ridotta a cosa tanto minima, che ella manca e si annulla, credete voi che la persona sia capace d' un sentimento forte? anzi questo medesimo estinguersi della facoltà di sentire, credete che debba essere un sentimento grandissimo? Vedete pure che anche quelli che muojono di mali acuti e dolorosi, in sull' appressarsi della morte, più o meno avanti dello spirare, si quietano e si riposano in modo, che

si può conoscere che la loro vita, ridotta a piccola quantità, non è più sufficiente al dolore, sicchè questo cessa prima di quella. »

Ma a qual fine arrovellarsi nella indagine del dolore che la pena di morte arreca, se eziandio i partigiani della stessa vorrebbero che non ne recasse alcuno e potesse il delinquente subirla senza pur accorgersi?

Il conte Virgilio Barbacovi distingue con Filangieri nelle pene due valori, l' uno *assoluto* che consiste nel grado di dolore effettivamente recato, l'altro *d' opinione* che sorge dalla persuasione de' terzi. Dietro un tale criterio e' giudica che l' ultimo supplizio abbia maggior valore d' opinione e minor valore assoluto, e viceversa il lavoro forzato a vita, esempligrazia, un maggior valore assoluto ed un minore di opinione. Onde se interesse delle leggi e insieme del condannato è che le pene abbiano in maggior grado il valor presunto ed in minore lo effettivo, coloro che, come Beccaria, propugnano l'abolizione della condanna a morte sostituendovi quella a' lavori pubblici, mentre s'oppongono al bene della società, aggravano in uno la condizione del condannato.

Speciosa e inutile, piucchè influente si è cotesta distinzione della forza delle pene. Posciachè alla fin fine quella opinione è verace la quale esattamente corrisponde alla realtà, e quindi l' opinato valore dee corrispondere al reale, o in altri termini la gravezza d' una punizione dee ritenersi tal quale è in effetto. Od è o non è l' ultimo supplizio il più grave castigo; se sì, tale riterrassi; se no, non si riterrà. La conoscenza subbiettiva, se non è erronea, conformasi al fatto obbiettivo; laonde il Barbacovi e con esso gli altri criminalisti che distinsero questi due valori assoluto e relativo, se affaticaronsi ad ingarbugliare la questione, non la sciolsero punto; dessa rimane intatta, cioè rimane ancora a decidersi se la pena di morte sia in effetto la più grave. Potrebbesi per verità obbiettare che se il valore di persuasione dee uniformarsi al valore di fatto, però sempre non vi si uniforma poten-

do essere erroneo il giudizio. E questo accordasi; ma e quale illazione ne vorrete trarre? Forse che il legislatore debba usufruttare la pubblica ignoranza ed a sì caro prezzo, qual è la vita d'un uomo? E credete che l'umanità dopo sì lunga sperienza non siasi ancora formata della morte una giusta idea, comunque uno o più individui possano ingannarsi? Inoltre credete propriamente che il supplizio sia meno acerbo diquello si pensi?

Il morire è sì un dolore ineffabile; ma precisamente l'atto del morire, il momento in cui la vita si diparte è inavvertito. Sono i forieri della morte quelli che addolorano, gli è di questi che si dee parlare, delle impressioni cioè che esercitano sul morituro l'ascolto della sentenza capitale, la salita del patibolo e il principio d'esecuzione quanto a' giustiziati, il morbo e l'agonia quanto agl'altri. Il legislatore adunque dee dirigere la sua osservazione a queste precedenze della morte, onde giudicare se e quanto grave sia la sofferenza ch'egli infligge. La scure del carnefice cade appunto in quell'istante in cui la morte del delinquente diviene inutile, sendosi di già conseguito lo scopo di tal pena. Col cadere della scure han termine quelle sofferenze ch'esso legislatore intese irrogare e dovrebbe prorogare: sofferenze che si stanno appunto in quel lasso che corre dalla dichiarazione all'esecuzione di morte. Se fosse dato ottenere i forieri della morte, senza uccidere il delinquente, anche un partigiano de' capitali suppliej asterrebbesi da' medesimi, a meno che non vedesse necessaria la scomparsa del delinquente dalla terra.

Riepilogando, il giudizio sulla gravezza della pena capitale verte su quella terribile agonia che precede lo estremo anelito del giustiziato. Essa è il massimo de' dolori, comunque talfiata vi si muoja filosofando come Socrate, poetando come Lucano, celiando come Moro, inneggiando alla patria come quelli di Cosenza. Cotali eccezioni addimostrano solo come alcuni grandi abbiano saputo sollevarsi in guisa tale

da dimenticare il frale umano. Ma tal pena non cessa d' essere ne' suoi forieri sommamente dolorosa. Anche al giustiziato del Golgota fuggì sulla croce un lamento, non perch' ei fosse inferiore a' suddetti, ma perchè umano volle mostrarsi. E forse la indifferenza con che taluni salgono il palco ferale non rade fiate è simulata o per vanto della colpa istessa o per protesta dell' innocenza.

Grave è adunque il valore assoluto della pena capitale, e tale che, se si cade in errore nel giudicarla, fie più facile il ritenerla meno acerba di quella che lo sia in effetto. Tant'è che s'assiste ad un'esecuzione con tale frivola curiosità; la quale, per non biasimare l' umana natura, deve far argomentare per lo meno che gli astanti non ne comprendano la gravità, chè altrimenti non si saprebbe capire tanta ferocia d' animo. — Ma sia o non sia retto il giudizio che si fa della stessa, crediamo avere confutata l' asserzione che surrogando altre pene alla capitale s' aggravi la condizione del condannato e s' osti al bene della società.

XV.

Però, come già dicemmo, se la morte è una grave sciagura per molti, pure è lieve per taluno; onde almeno converrebbe aver presente quanto Seneca nell' *Ercole furioso* fa dire a Lyco: « Colui che a tutti irroga la morte non sa essere tiranno. Punisci in guise diverse: al misero comanda di vivere, al felice di morire. »

Che per alcuni sia miglior cosa il morire del vivere lo s' è già arguito dal paragone de' suicidi; ed avvalora lo stesso l' esempio di parecchi rei che prescelsero la capitale ad altre pene, o quella subirono come cosa desiderata. Nel 1789 sei donne inglesi preferivano la morte alla deportazione. Narra Simoni che a Pavia un uomo ingiustamente imprigionato per suspizione di reato capitale, accusossene da se stesso onde colla morte sottrarsi allo squallore del carcere. Non

è raro avvenimento che inquisiti prevengano sentenze, forse anco miti, collo strozzarsi in carcere. Un Marchard condannato a morte diceva al giudice: « Grazie ... la pena che mi date non è grave. » E certo Finegal in udire la sentenza che sè e tre suoi figli dannava del capo, esclamava: « Sia ringraziato Dio: ecco ciò ch' aspettava ... »

Nè questo sprezzo della vita cessa al cospetto del patibolo, chè l' uomo quando vede irreparabile il suo fine vi si rassegna, e raccoglie tutte sue forze per sopportarlo eroicamente: simile ad Augusto che in morire si fe' attore e rappresentò sì bene l' agonia d' un re, come può farlo un re che muore.

Un boja ribaldo insultava Bailly: « Che! tu tremi?.. » — « Sì, ma di freddo! » rispose la vittima illustre. Tommaso Moro, il cancelliere d' Inghilterra, mentre saliva il patibolo sorretto da uno sgherro: « Amico, diceagli, ajutami a salire, chè allo scendere non ti darò più impaccio. »

Socrate bevette la cicuta ragionando co' discepoli dell' anima immortale. Nè con minore fermezza morì Seneca. I martiri cristiani confessavano altamente la loro fede di mezzo a' più atroci supplicj che la raffinata tirannide de' Cesari inventava. Tacito in pagine immortali ci narra come vittime illustri e sdegnose s' avesse lo stoicismo, ultimo e splendido lampo della virtù pagana: virtù mirabile sovratutto perchè disperante del guiderdone avvenire.

Ma che? dovrem noi ricordare tutti i grandi che in questa terra, per glorie e per sciagure immortale, finirono sotto la scure del carnefice, con fermezza inenarrabile? Fu detto che ogni zolla di questa terra racchiude il cuore d' un eroe; può dirsi che ogni zolla è bagnata dal sangue d' un martire, perciocchè se molti furono i valorosi, e molti furono i giustiziati, e tutti spirarono l' anima degnamente. Non è mestieri ricordarli. Sciagurato colui che non li conosce! —

Per verità può dirsi che tutti questi sì eroicamente mo-

rirono perchè giusti e avvalorati quindi da quella forza che dona la coscienza della propria virtù, la santità della causa, la generosità del sacrificio. Ma i ribaldi non mostrano minor sprezzo della vita; e rado avviene che si scorga in essi un segno di paura. Beffardamente intrepidi salgono il patibolo, come Salambier e consorti lo salivano in Inghilterra colla pippa in bocca celiando alla fine loro immatura. È orribile il supplicio cui venne assoggettato Damien regicida, pure egli visse per oltre un' ora con indicibile apatia. Se si può sopportare, com' ei fece, tanto strazio, immaginisi quanto più facile riesca il subire una semplice morte, quale oggidì s' esegue, in cui il dolore è sì istantaneo, chè l' avvertirlo, ove s' avverta, e il morire è tutt' uno.

Sia poi simulato o reale il cinismo de' rei e il disdegno de' giusti dinanzi al patibolo, gli è però certo che agli spettatori non cagiona nè orrore al delitto, nè terrore della pena.

« È un' osservazione perpetua degli autori cinesi, dice Montesqieu, che quanto più nel loro impero accrescevano i supplicj, tanto più vicina era la rivoluzione. «

In verun paese fu sì frequente il contrabbando come in Giappone, ove puniasi di morte. Seguendo Kempser, Della Maddalena calcolava duemila vittime per ogni generazione designate all' espiazione d' un tale delitto.

Giusta Moreau de Jonnès, mentre in Inghilterra le condanne a morte sono ventidue volte, e le esecuzioni tre volte più frequenti che in Francia; l' omicidio è almen quattro volte più spesso nel primo che nel secondo paese.

Dietro testimonianze di parecchi in Inghilterra, nel Belgio e nell' America i delitti capitali spesseggiano assieme colle esecuzioni, e viceversa col cessare di esse minorano.

Il cappellano Bristol assevera che di censessantasette condannati a morte, censessantuno erano stati anteriormente testimonj d'esecuzioni. Per essi adunque il patibolo non ebbe alcuna efficacia.

E notisi che appunto quest' efficacia che non si consegue

è quella che ricercasi e vuolsi coll' esecuzione di morte. Si ripete sempre la necessità della pena capitale da quella di dare un esempio che atterrisca i futuri delinquenti. Ma e se quest' esempio non sortisce, perchè insanguinare la scure della giustizia penale?

L' esperienza ci addimostra come talfiata nulla valsero le esecuzioni di morte, le quali se frequenti, diminuiscono di terrore, se rade, pongonsi in obblìo. E quì conviene avvertire come s' opponga alla maggiore efficacia di esse un carattere proprio del cuore umano: lo immaginarsi cioè difficili e quasi impossibili le sciagure acerbissime. Se il malfattore pria d' accingersi al delitto pensasse al supplicio che l' attende, nè dubitasse della sua infallibilità, se ne asterrebbe; ma l' ultima cosa invece di cui si persuada è quella ch' egli abbia a scontare sul patibolo la sua colpa. Che se subisse la pressione d' un tal terrore, ma insieme gli balenasse la speranza d' irne immune, ne avverrebbe maggior danno a' terzi, chè ad ovviare il pericolo trascorrerebbe alle peggiori scelleratezze: posto nell' arduo bivio o d' un atroce pena o d' un atroce misfatto. Ma sino a che la speranza non verrà meno negli uomini, rimarrà per essa vano lo spauracchio del patibolo.

Dicemmo *spauracchio*, ma è egli tale? Coloro che assistettero ad un' esecuzione di giustizia, sarannosi accorti come essa non riesca alla fin fine che uno spettacolo pur troppo gradito.

Godevano i Romani vedere nell' anfiteatro morirsi *con grazia* il gladiatore. Similmente una curiosità inumana, un feroce diletto di contemplare le ambascie d' un uomo che muore, trae la ciurma al luogo ove un sicario prezzolato, in nome della giustizia, senz' odio, senza passione, per mestiere immola una vittima umana all' ara del bene sociale. Del bene sociale? Diciamo a quella dell' ignoranza o della crudeltà.

La plebaglia assiepa il palco ignominioso, s' accozza, e

ciarla e bisbiglia e lamentasi che giunga tardo lo spettacolo, sì le annoja lo indugio. Ma quale spettacolo, fratelli? Che si rappresenta? Un uomo che si scanna, come un bue al macello.

Ma ecco che la vittima s' appressa. Talvolta con sussiego ardito, con piglio sdegnoso incede, guata gli spettatori e sale sicura il patibolo; tal altra con sommo languore nello sguardo e nelle membra, semispenta, trascinata dagli scherani.

Fannosi muti gli astanti; affannosi, anelanti fissano lo sguardo sul morituro ... Egli è salito, il carnefice incomincia ... Perchè torcete le pupille ?.. Ah la natura ha conquiso la volontà atroce !..

Ma guardate, suvvia guardate ... — Un cadavere deforme oscilla dal capestro ...

E forse quel giustiziato era un innocente, forse un martire ... ; certo gli era un fratello, un infelice!

Nè cessa il silenzio solenne. Dal profondo l' anima freme sdegnosa per la natura oltraggiata, ma il grido si muore nella strozza. Lo schianto del cuore, il rimproccio della coscienza avvisano gli uomini che assistettero ad uno spettacolo, del quale i cieli inorridiscono. Tutti vorrebbono aver salvato quell' infelice; e dire che lo avrebbono potuto!

Ciascuno si parte pallido, muto e truce, parendogli ravvisare in chissiasi un nemico, un carnefice... di quello stesso sospetto atterrito che invade vicendevolmente i sozj d' una masnada dopo commesso un assassinio. Gli è un terrore che si vorrebbe e non si può scacciare.

La notte, un' immagine spaventosa turberà il sonno, la immagine del giustiziato che orribilmente guata e pende dal gibetto. Mormorerassi forse una prece, ma più per iscongiurarne il minaccioso fantasma, che per obbedire alla pietà.

Ma sorgerà il dimani, e il tempo che *tutte cose ravvolge nell'obblio*, cancellerà dalla mente degli uomini anche questa memoria. Negli annali della giustizia vi sarà registrato un

giustiziato di più; ma l'efficacia dell'esempio rimarrà frustrata, e il cuore degli astanti avrà ricevuto l'impronta d'una maggiore ferocia. Si avrà appreso dalla legge a guardare senza fremito la morte d'un uomo, e a darla con calcolata freddezza.

Ecco il frutto d'un'esecuzione di morte. — E questo è il minor male che ne possa seguire, conciossia se la vittima di quel legale omicidio fosse un giusto, se almen per tale si avesse da chi ne vide o udì il fine immaturo e crudele, ne ridonda maggior danno.

Le carneficine de' Cesari spensero forse il cristianesimo, e i roghi dell'inquisizione la riforma?.. Nel sangue dei martiri pullula il germe de' vendicatori. Vuolsi che Corradino di Svevia gettasse dal patibolo il guanto di sfida alla folla, e Carlo d'Angiò che lo riguardava dall'alto d'una torre avrà forse sorriso di quella protesta con ghigno spietato. Mal per lui! chè il Procida raccolse il guanto del sire servo e suscitò i vespri all'angioino.

Nè quello esempio fu solo. Le più grandi rivoluzioni civili e religiose vengono concertate a' piedi del patibolo. Sì che Giuliano imperatore più sagace de' suoi predecessori stimò più atte de' tormenti la beffa e la filosofia incredula ad abbattere il cristianesimo.

Nè solo gli innocenti, ma anco i rei ponno dal patibolo esercitare sugli astanti un'influenza opposta a quella che si propone il legislatore, per certe simpatie che può destare tanto un'eroica fine, come una codarda. Perciocchè nell'un caso ammirazione, nell'altro pietà del paziente, e in ambi sdegno dell'autorità che punisce rapiscono l'animo degli spettatori.

Ma Pellegrino Rossi vuole che non si debba giudicare l'esemplarità di questa pena dalle sole impressioni di coloro che v'assistono, ma ed anco dall'influenza che la sua minaccia e il racconto della sua effettuazione esercitano in tutti i cittadini: influenza che a suo parere sarebbe spoglia

da « quella mescolanza di orrore e di pietà, che spesso agita gli spettatori del supplizio. » Senonchè la stessa obbiezione contro l' accampata diversità del valore reale e immaginario delle pene, riduce vana questa distinzione; perocchè è a credersi che s' immagini tale un supplizio qual è, e quindi e l' assistervi e l' udirne parlare abbiano un' efficacia eguale nell' indole, sebbene maggiore in grado per gli spettatori e minore per gli altri.

XVI.

Coopera ad attenuare l' esemplarità della pena capitale un suo difetto, ed è che, sendo irremissibile ed esigendo quindi maggiori formalità e guarentigie, giunga troppo tarda. Grave difetto! perciocchè la prontezza se non estremo necessario, è però utilissimo in qualsivoglia pena. Fa cioè mestieri ch' ella siegua sì sollecita ed ineluttabile appresso il delitto, che le idee di pena e delitto siffattamente s' associino nelle menti de' cittadini, che l' una ritengasi conseguenza immediata e quasi necessaria dell' altra.

Ma per più ragioni la pena capitale opponesi a ciò. Sia che la legge prescriva i canoni onde giudicare le prove di reità, sia che queste sieno lasciate in balìa de' giudici, maggiori cautele esigonsi nelle cause capitali, quindi maggiore solennità ne' riti processuali, quindi maggiore indugio alla condanna. Nè il legislatore, ove la legge stessa determina il criterio della penale certezza, nè il giurato, ove non lo determina, s' appagano delle consuete prove ne' giudizii penali. L' irrevocabilità e irreparabilità del supplizio pongono questo e quello in una giusta esitazione, che sovente ritarda se non impedisce la pena.

Quasi sempre s' innalza il patibolo, quand' è già obbliato il misfatto, onde vien meno la severa scuola che la legge proponsi, e in suo disdoro e danno il supplicio pare un' atrocità senza scopo.

Ma oltre all' inefficacia in alcuni od alla poca efficacia in molti dell' ultimo supplicio alla costrizione morale, per l'inadeguata forza terrifica ch' esso inspira, evvi un' altra e maggior ragione che rende vano il ricorrere a quest' estrema sanzione, e si è la speranza d' irne impuni.

Si è già detto come più della gravezza si è la certezza della pena che rattiene dal porre in atto i desiderii criminosi. Arrogesi adunque nelle pene capitali un altro difetto che le rende inefficaci, e consiste nella incertezza della loro effettuazione.

Più le legislazioni sono feroci e più apprestano scampo a' rei. Il giudice fa una pia violenza a sè stesso, ed il sovrano abusa del suo diritto di grazia, piuttosto che firmare una sentenza capitale. Così entrambi correggono l' opra del legislatore, ma con dispregio della legge, con danno della società. Negli statuti criminali del medio evo la sanzione di morte ricorre sovente, ma nel fatto non attuavasi sì spesso. « Era questa poesia di Dante esposta in leggi » come osserva Pellegrino Rossi. Similmente nel regno britannico la grazia regia tempera le barbare disposizioni legislative; in un settennio (1820-26) nell'Inghilterra propriamente detta, compresovi il paese di Galles, i tribunali condannarono a morte 7656 persone, ma vennero giustiziate sole 528, cioè con una proporzione di 2 esecuzioni sopra 29 condanne capitali. Ma oltre a quelli scampati mercè la grazia sovrana dopo la sentenza, c' è d' aggiungere (e non son pochi) quelli sottrattisi innanzi mercè « le pie illusioni del giurì. » Bemis, valente giureconsulto americano, narra come nel Massaciussè in un decennio (1832-45) di 60 accuse per reati capitali, 10 soli individui venissero dichiarati colpevoli (e di questi, giustiziati soltanto 5), 10 altri ritenuti colpevoli sì ma di reati non capitali, e 28 del tutto assolti. « Significantissimo è il risultato, esclama Mittermaier, e dimostra che i giurati per avversione alla pena di morte, difficilmente s' inducono a darle luogo col loro verdetto, anzi o assolvono interamen-

te l' imputato, o escludono il carattere più grave dell' accusa, il quale recherebbe con sè la pena capitale. » E così avviene ed avverrà sempre in qualsiasi luogo; se incrudisce la legge, adoprerannosi a mitigarla, quindi a sviarla, quindi a trasgredirla coloro che dovrebbono ciecamente eseguirla. Quando in un codice penale si commina la morte a reati lievi o chimerici, come nell' inglese, qual giurato, qual giudice non crederà un dovere di coscienza violare la coscienza artificiale della legge, per obbedire a quella naturale del cuore?

Ogni legge penale poi, se anco non è cruda come l' inglese, se anco a pochi, ma pur a taluni delitti infligge l' ultimo supplizio, sarà non sempre obbedita. Testimonii, inquisitori, giudici, con rifiuti, ommissioni, simulazioni opreranno contro il fine di essa.

Se non gli offesi, rado è che i terzi accusino volontariamente alcuno d' un reato capitale, sapendo con ciò di farsi complici della sua morte. Il legislatore potrà costringerli; ma oltrechè la coazione usata contro i sentimenti pietosi del cuore sia pericolosa, essi con reticenze e fraudi si scherniranno. Niuno che per poco conosca la pratica criminale potrà negarci questo fatto. In certi paesi anzi, come ad esempio nell' isola di Sardegna, è quasi sistematica questa reazione de' cittadini contro la retta amministrazione della giustizia penale. Narra Voltaire che allorquando in Francia si punian di morte i ladri domestici, i padroni, non osando denunciarli, li licenziavano, ond' essi poi recavansi collo schermo della stessa impunità a rubare altrove.

E come i testimonii, così i magistrati che inquisiscono il reo, oscillando dubbiosi fra la pietà e il dovere, quasi senz' avvedersene, tradiscono l' officio lor demandato. Per verità, un giudice che interroga un accusato, con qual cuore potrà strappare una confessione cui sovrasta il patibolo!.. Ecco due uomini eguali dinnanzi Dio, ma de' quali uno siede sul seggio del giudice, l' altro sulla predella dell' accusato. Que-

sti trema nell' angoscia della più terribile minaccia, quegli freddo e solenne con sottili inchieste lo sforza a dirsi reo, a tradirsi, ne strappa i secreti, i sospiri, li nota, li novera, sino a che a quella sua vittima possa dire: « io ho finito, e tu pure... sali il patibolo ... » È spettacolo che mette raccapriccio, onde avvien di rado. Il giudice piuttosto che abbassarsi all' ufficio del carnefice, presceglie di trascurare la sua mansione. Chiunque assista a dibattimenti d' accuse capitali potrà convincersi di quanto asseriamo; le interrogazioni contro l' accusato non sono sì accurate e vigorose come in quelli d' accuse comuni; trapela da esse un che di trepidazione che manifesta la lotta interiore di chi le fa. Pare che il giudice dica all' accusato: « Io t' interrogo, debbo interrogarti, ma tu guarda di non tradirti; » e pare che l' interrogato gli risponda: «Sono inconseguente, sragiono, mentisco, pur ne so di logica; ma c' è un sillogismo, se mi confesso vinto, che mi dà... morte! »

E viene alfine il tempo in che s' ha a pronunciare questo sillogismo fatale, la sentenza. Ma qui quello che ha ad esser illogico è il giudice. Sorvolando a' mezzi che provano, giuocando le circostanze che attenuano il misfatto, e' sforzasi a trovare ogni appiglio per salvare il reo. Ciò che certificherebbe un reato comune, non gli è sufficiente per accertare quello capitale; spesso anzi la legge stessa, ove vige il criterio legale di prova, non appagasi com' esso lui, e vuole contraddicendosi, maggior certezza. Giusta il *regolamento di procedura penale* vigente nell' impero d' Austria, per mo' d' esempio, la pena capitale non si pronunzia se il crimine non « sia provato legalmente contro l' imputato mediante la sua confessione o col mezzo di giurate testimonianze, ed inoltre » non « sia legalmente e pienamente provato il fatto con tutte le sue rilevanti circostanze. »

Che se finalmente la sentenza capitale ha dovuto il primo giudizio pronunciare, un secondo o talvolta un terzo cercheranno cassarla. In alcune leggi, mentre ne' reati co-

muni l' appellazione a' superiori giudizii è in libertà dell'accusato, ne' capitali è un obbligo del giudice. Contro due conformi sentenze, è non solo permesso un ulteriore ricorso, ma è anzi voluto dalla legge, eziandio se invito il condannato. Per di più, ed anche allora ch' e' non volesse implorare la grazia, i suoi giudici di prima, seconda e terza istanza avanzare debbono la pronunciata sentenza, sino a che giunga nelle mani del principe, cui spetta ratificare od annullare l' operato de'giudici. Intanto perpetuasi l' agonia del condannato, mentre a' cittadini vien frustrato il principale scopo della pena, l' esempio, che vien meno se la punizione non succede pronta al delitto.

Così il reo se non ha potuto sfuggire alla denuncia dei testimonii, all' inquisizione de' magistrati, al giudizio di più tribunali, trova innanzi al trono l' ultimo rifugio all' impunità.

Noi non avversiamo il diritto di grazia, ma l' abuso del medesimo. Egli deve usarsi parcamente; solo allora cioè che alla società men danno ridondi dall' impunità, che dalla punizione; la qual cosa ben di rado accade. Ma ove l' esercizio di questo diritto è frequentissimo ed abituale, (e tale sarà sempre ove vige la pena di morte), è sommamente nocevole. Maggiori saranno ne' codici le sanzioni di morte, e maggiori saranno le grazie, e maggiori i delitti. In Inghilterra quanto la legge è severa, altrettanto il trono abusa del diritto di grazia, come s' è accennato.

Per che svanisce il timore che la pena di morte vorrebbe incutere, colla speranza dell' impunità.

XVII.

Errarono coloro che attribuirono la potestà punitiva alla società per la conservazione dell' ordine morale, mentre invece avrebbesi dovuto dire per quella dell' ordine giuridico.

L' ordine giuridico poi s' adagia sul morale in quanto ai

nostri diritti corrispondono de' doveri, ma si dispaiano l'etica e la giuridica in ciò che i doveri della prima non sono esigibili da' terzi, mentre lo sono quelli della seconda, dei quali chi ne ha il diritto corrispondente può ripeterne l' osservanza eziandio colla coazione.

C' è adunque nel diritto una base morale, c' è un' analogia, una solidarietà tra il giusto e il buono, sebbene quello abbia un àmbito più ristretto di questo. E deve aversi per principio in tale argomento che tutto ciò ch' è giusto è buono, che ogni diritto è da per sè morale. In che non v' è dissenso tra' giuristi, eccettuatine gli utilitarii, pe' quali è giusto ciò che è utile, senza curarsi poi se buono. Ma nelle discipline sociali, e specialmente nella pratica, vige una massima politica assai pericolosa, che sa di machiavellismo, ed è che la giustizia e la moralità del fine legittimano l' ingiustizia e l' immoralità de' mezzi.

La salute pubblica esige l' infamia o la perdita d' un cittadino innocente? Perchè ristarvi? Disonoratelo, uccidetelo! Gli è una triste necessità; ma il fine giustifica i mezzi!

Noi crediamo diversamente e ripetiamo con una illustre czarina di Moscovia «che bisogna punire il colpevole senza imitarlo.»

E la legge che autorizzò la pena di morte ha sempre imitato non solo, ma emulato, ma superato il colpevole.

L' iraconda sagacia de' tiranni e de' dottori ha inventato tormenti, tali che gli stessi malfattori non avrebbero mai potuto immaginare. Dal *toro* di Falaride alla *quaresima* di Galeazzo Visconti, il genio sanguinoso di mostri incoronati ha dato prove mirabili, nelle quali si sarebbe smarrito ogni provetto assassino; ed uomini mandatarii della legge vi si prestarono all' esecuzione per tenue guiderdone.

In Cina la coniugicida e il reo di lesa maestà si stendono sur una tavola, ove il carnefice con un uncino di ferro rovente ne arronciglia le membra e i lacerti svelle e frange in numero ritualmente prefisso. Guai se al primo colpo il

paziente perisse, chè sarebbe per l'esecutore un crimine capitale; ma forniti i tormenti, lice ad esso donare... morte.

Ma senza che faccia mestieri di ricorrere nel celeste impero a trovare esempii di queste immanità, la Francia ce ne porge di simili. Francesco I, che pure non era un tiranno, vedendo come, in onta alla forca con che si puniano, i grassatori e i ladri con effrazione accrescevano sempre più, con suo editto del 4 febbraio 1534 ordinò ch'essi venissero puniti nella seguente maniera: «Le braccia loro, le reni, le gambe, le coscie saranno rotte ed arruotate in due parti dall' alto al basso, e stesi sopra una ruota elevata colla faccia rivolta al cielo dimoreranno viventi per fare penitenza... »

Non si può non fremere in udire il tenore della sentenza che punì i regicidii di Ravaillac e di Damien. Essa condanna il reo ad essere «tenagliato alle mammelle, alle braccia, alle coscie ed a' polpacci... inceso con fuoco di zolfo la mano diritta impugnante il ferro parricida... tirato poscia il suo corpo e smembrato da quattro cavalli... le membra al fuoco gettate, ridotte in ceneri, e queste disperse al vento...»

In questessa Italia pe' delitti di stato s' è inventato un supplicio veramente satanico, vogliamo dire la quaresima viscontea, così detta perchè durava quaranta giorni; ne' dispari o si facea digiunare il paziente o gli si scuoiavano le piante facendolo camminare sui ceci, o gli si amputava un membro, ne' pari lo si lasciava in riposo onde ripigliasse lena a sostenere i patimenti del dì seguente e protrarre l'agonia, sino a che si morisse.

Cotali sevizie sono per verità oggidì maledette co' loro autori; però di simili non ne vanno esenti anche i codici moderni di nazioni civili. Solo colla novella legislazione inaugurata da Carlalberto, vennero nell' Italia subalpina abolite la ruota e la tenaglia. Nel *codice generale degli stati prussiani* in parecchi articoli v' è comminata la pena d' essere arruotati, ed in alcuni casi lo incendiario è condannato ad essere bruciato vivo. Ma era riservato alla legislazione della

libera Inghilterra, per uno strano omaggio all' antica barbarie di conservare un abbominio di che sdegnerebbero gli stessi stati despotici. « Solenne ed orribile nel tempo stesso, narra Blackstone, è la pena dell' alto tradimento: Il colpevole non vien condotto nè in vettura, nè a piedi; lo si trascina sulla nuda strada; per risparmiargli però l'estremo tormento di battere colla sua testa e con tutto il corpo i sassi, lo si pone sopra un canniccio. Egli viene appiccato pel collo, e pria che spiri, le viscere gli si strappano che sono al fuoco gettate; la testa gli si taglia, e viene il suo corpo diviso in quattro parti, delle quali egli può, come gli aggrada, disporre. »

Ci dolse lo svolgere queste pagine di storia, piucchè umana, ferina; ma facea pur mestieri l' additare all' esecrazione questi fatti, onde si vegga se in essi abbia o non abbia il punitore superato la malvagità del punito. Strana cosa che gli annali criminali noverino più supplizii che misfatti atroci! E pensare che furono inutili, che quanto più inferocivano le leggi e più divenian feroci gli animi! Eppure si saranno escusati colla necessità; ma se ne fa pur a meno ora!

Anche i difensori moderni della pena capitale non vogliono inasprimenti di sorte alcuna; anzi vorrebbono che la morte si subisse come s'ingoia una pillora amara, e nulla più. E non s' avveggono che, togliendo alla pena il dolore, la rendono vana, che uccidono un uomo senz' alcun frutto. Gli basta l' esempio. Ma qual esempio? Lo si è veduto Mario Pagano (ah noi ricordiamo un difensore del patibolo che sul patibolo finì la vita intemerata e gloriosa!) Mario Pagano opinava che « qualsiasi la specie della morte, arrecarsi dee col massimo esterno apparato, e col minimo tormento al reo. Poichè l' oggetto che dee aver proposto ogni pena, si è il freno a' malvagi imposto dall' esempio, e dal terrore. Quindi le occulte morti, o le tormentose fanno fremere la natura, e non giovano coll' esempio. » Laonde Virgilio Barbacovi voleva che l' ultimo supplicio di tali riti si cir-

condasse da accrescere l' orrore agli astanti, senza patimento del reo, e proponea che, come fosse estinto, il suo corpo si bruciasse e squartasse.

Ma le lustre pietose non tolgono che tali provvedimenti riescano o inutili o nocevoli. Alla fin fine quando si sa che lo apparato lugubre di cui si cinge un' esecuzione non arreca verun dolore, cessa l' efficacia terrifica che si si ripromette, poichè gli astanti diranno: il legislatore approfittando della pena ci dà gratuitamente uno spettacolo tragico, ma non infligge alcun maggior dolore al reo fuori d'una semplice morte; se noi ci facciamo rei moriremo sì con tutto quest' apparato scenico, ma altro patimento che il morire non avremo; si salga il patibolo nudi, velati o mitrati, dopo morti ci abbrucino, ci squartino... che vale? —

Bensì per queste tristi cerimonie ne avverrebbe un effetto dannoso agli spettatori, apparando loro ad essere inumani, a godere dello stesso scempio. Volney viaggiando in Francia dopo la rivoluzione vide che i fanciulli prendevano spasso a ghigliottinare i cani e i polli; ed era di moda anco alle donne italiane il vestire *alla ghigliottina:* donde la sdegnosa ode di Parini a Silvia.

I legislatori della nuova York e del Massaciussè pensarono altrimenti de' testè ricordati partigiani dell' esemplarità dell'ultimo supplicio; non solo non vollero accompagnate le esecuzioni da barbare solennità, ma di più le vollero sottratte agli sguardi del pubblico, persuasi come nefanda scuola elleno si fossero. Ma in allora ov'è l'esempio? perchè uccidono?...

Nè occorre accompagnare di cerimonie ferocemente teatrali lo estremo supplizio ad indurire e depravare gli animi, chè la semplice esecuzione di morte, la men tormentosa e la meno spettacolosa che immaginar si possa è sufficiente a ciò.

Per quanto mite e pietoso sia il modo onde si fa giustizia, gli è sempre una triste scuola. Se noi interroghiamo il

nostro cuore ci raccapriccia meno un misfatto accompagnato dalle maggiori efferatezze, che un'esecuzione capitale, in qualsiasi guisa ell' avvenga, per ciò che quivi mancano e le distrette e le concitate passioni.

Ogni popolo ebbe una foggia speciale di giustiziare. Gli ebrei aveano la lapidazione, i babilonesi il fuoco, i cinesi lo squartamento. A Roma, eccettuatine i bei tempi della repubblica, aveasi un' enciclopedia di supplizii: la sospensione all'arbore infelice, la forca, la croce, la precipitazione dalla rupe tarpeia, la decollazione con spada o scure, lo strangolamento in carcere, il culeo, la fustigazione sino a morte, la combustione e la inumazione del vivo, l'esposizione alle fiere... Strumento di morte prediletto dalla sacra inquisizione era il rogo. I popoli settentrionali usavano la tenaglia, la ruota, la scure... Nella contea d'Avignone sullo scorcio del secolo passato usavasi la mazzolazione; il qual modo di dar morte, in quest' età zoofila per non esser filantropa s'è abolito perfino nel macellare i buoi. Noi italiani usiamo a preferenza la forca. E questa e la decapitazione sono oggidì le due foggie più usitate di dar morte. Discutesi quale sia più dolorosa; gli uni rabbrividiscono di quel livido cadavere che pende dal capestro; gli altri di quel capo reciso che balza dal ceppo. Quest' ultimo supplicio vuolsi più sicuro e sollecito; ma lo spiccare la testa dal tronco pare un' onta fiera e superba contro il creatore. Cionnonostante è il più vagheggiato; è un supplicio aristocratico. Perciocchè ancor qui ove nobile ed ignobile dovrebbero eguagliarsi sotto le mani del giustiziere, la boria degli uomini ci ha posto le sue distinzioni. Il *codice penale sardo* senza dire quale specie di morte irroghi, s'è limitato a dire che la si eseguirà ne'modi sino allora usati; e ciò per non offendere il privilegio patrizio di farsi tagliare il capo. La forca è infamante; ma triste quel supplizio che non lo fosse... La forca è plebea, tanto che uno s' è riconosciuto nobile da ciò che un suo avo era stato decapitato; bel titolo di nobiltà un diploma conferito

dal boia! I cinesi e gli ebrei pensavano altrimenti: quelli strangolavano i grandi e decapitavano i volgari; presso i secondi la decollazione era la pena degli stranieri. Ah come sono ferocemente bizzarri i *piccoli mortali!*

XVIII.

Ma a qual fine aggirarsi fra queste aberrazioni dell'orgoglio umano, cui si potrebbe irridere ove non grondassero sangue?...

In qualsivoglia guisa diasi la morte, ell' è un atto nefando, è il più orribile omicidio che immaginar si possa. Tutta una società alle prese con un uomo solo e inerme e incatenato, che lo uccide con pompa, per ispettacolo; ecco quel che avviene in un' esecuzione! Il sicario fugge nelle tenebre a perpetrare il misfatto; ma il carnefice, ma il mandatario sociale, cinto delle insegne della giustizia, pubblicamente, con rito tremendo e solenne offre in ludibrio alla moltitudine un uomo sacrificato.

Havvi azione più immorale di cotesta? —

Dalle sanzioni penali sorgono un' efficacia immediata, prossima, diretta, ed una mediata, remota, indiretta. Mal avveduto è quel legislatore che mira solo alla prima d' esse due; perocchè intento a riparare un male, ne promuove forse di maggiori.

Una pena che risarcisca eziandio perfettamente il danno procurato dal delitto e preservi dalle ulteriori offese e i singoli e la città, sembra all'apparenza bene addatta senz'altro esame; pur devesi por mente ad altri rapporti ch' ella può perniciosamente ledere.

È vieta massima del diritto criminale come non tutte volte convenga irrogare una pena, la quale ancorchè in sè giusta, procurasse un danno all'ordine sociale, maggiore di quello figliato dall' impunità, e ciò per una mera convenienza politica.

Trascuriamo per ora lo esaminare se la pena di morte sia giusta. Fingiamo anzi che lo sia. Dimentichiamo l'equo e il retto, e giudichiamo la sanzione di morte solo in riguardo all'utile sociale.

Altrove dimostrammo com'essa fosse o inefficace o nocevole all'utilità diretta, del pari facile ci riesce a dimostrarla tale quanto all' indiretta.

Quale influenza ha mai un supplicio?... Non ci peritiamo ad asserirlo una scuola di crudeltà. Sui patiboli la legge si fa maestra a' cittadini d' efferate vendette, tanto più orribili, quanto più rituale, tranquilla e solenne n'è la maniera. Gli astanti o le lodano o le biasimano. Lodandole, dimenticano la pietà e il perdono (a' quali se il giudice dev' esser sordo, l' uomo non lo deve punto), informano il cuore ad una spietata freddezza ; biasimandole, declinano il dovuto omaggio alla giustizia, sprezzano la legge, avversano il potere che la promulga ed esegue.

In entrambi i casi sommo il danno sociale : danno anzi di tal portata che anco, ammesso fosse questa specie di pena e giusta e morale in sè e d'una utilità diretta per riparare l'offesa e assicurare la società, tuttavia dovrebbe essere surrogata da altra immune da cotale perniciosa influenza all'ordine pubblico, al pubblico costume, specialmente poi dacchè, come vedemmo e vedremo, n'è possibile la surrogazione.

Dal suaccennato dilemma non si sfugge. O approvano o disapprovano gli astanti l' esecuzione di morte ; la legge o demoralizza i cittadini o si fa da essi odiare ; procurasi dei tristi o de' nemici.

Ma il più spesso cotali effetti si riuniscono nelle stesse persone. Si approva da un lato, e si disapprova dall' altro. Qui il cuore apresi alla pietà, colà alla durezza : pietà e durezza nocevoli al bene sociale. Avranno gli astanti un sospiro pel giustiziato, ma fuggevole, e intanto si saranno avvezzati a rimirare un atto abbominevole ; un omicidio freddamente e teatralmente eseguito.

Se all'uomo fosse dato perscrutare il profondo delle coscienze e analizzare le emozioni suscitate o avvalorate nell'animo degli spettatori d'un supplicio, gli avverrebbe di ritrovare un' accozzaglia e d' affetti e di propositi, inavvertiti fors'anco a chi n'è in preda, ma inoculati come un veleno, come un mal germe che frutterà danno avvenire. Taluno avrà maledetto a'giustiziati, tal altro gli avrà reputati martiri ed eroi. Chi avrà reso insensibile il cuore, chi avrà appreso a sprezzar la vita, chi si sarà addottrinato nella scienza del carnefice vincendo il naturale ribrezzo. Gli uni sarannosi dati in preda a vigliacchi timori, gli altri a più pronunciati rancori. Potrebbe alcuno aver satollato un livore ed una bramosia di sangue. Anche finalmente potrebbe esservi stato chi si fosse inanimito ne' propositi, giurato vendetta, chè sangue vuol sangue . . . Eccone l'effetto !

Nè sembrino per avventura infondate od esagerate queste presunzioni. O l' una o l' altra delle suaccennate impressioni o di simili o di peggiori invasero certo l' animo di tutti coloro. Supporre una perfetta indifferenza, una passiva assistenza a siffatta scena è affatto impossibile per quanta noncuranza e frivolezza s'avessero : a meno che non si voglia agli uomini attribuire la natura delle roccie, giusta l' antico mito di Deucalione e Pirra. Scene di tal fatta non ponno non improntarsi nell' animo, sia che v' aderisca sia che vi ripugni. Tutti, sebbene in diverso modo, si saranno commossi ; ma niuno vi si sarà migliorato.

Gli è per tali riflessi, come s' è detto, che qualche legislatore volle sottratte alla vista del pubblico le esecuzioni capitali ; con che poi si toglie uno degli scopi più essenziali della pena : lo esempio. E ciò valga a dimostrare le contraddizioni in cui cadono i partigiani delle pene capitali. Gli uni le voglion pubbliche onde atterriscano, gli altri celate onde non demoralizzino.

Ma precipuo scopo della pena, comunque non ne sia il principio giustificativo, è certamente l'*intimidazione.* Tosto

che non si temessero futuri delinquenti la giustizia non potrebbe infligger più pene; gli è per essi non per il punito che essa brandisce la spada; gli è per avvalorare il minacciato castigo, gli è perchè i cittadini si persuadano che non minaccia invano o per celia, che la giustizia vuole che la minaccia sia attuata. La pena dunque più che al presente mira all' avvenire.

Ora questa premessa rivolgendo alle esecuzioni di morte, che cosa proponesi il legislatore con esse, se non se ammaestrare ed atterrire appiedi del patibolo?.. L' influenza adunque che questo sciagurato spettacolo esercita non è di lieve momento, sì invece è il principal fine voluto dalla legge. Ma ben s' è veduto come la sua reale efficacia non corrisponde alla presupposta del legislatore, come, anzichè persuadere l'ossequio alla legge e il timore della loro potenza, induca e freddi e ostili gli animi. Può asseverarsi non solo con Caterina di Russia che « la pena di morte non ha mai resa migliore una nazione « ma che anzi l' avrà peggiorata. Onde il legislatore è costretto aggirarsi nel circolo vizioso di punire quegli stessi misfatti cui diede origine con supplizj crudeli.

Ancorchè adunque pongasi in non cale l' ordine morale e l' ordine giuridico, che pure la legge innanzi tutto dovrebbe rispettare, vedesi come anche per una convenienza meramente politica la pena di morte debbasi abolire, poichè certo un savio reggimento sociale non può bramare di spargere con essa nel popolo il seme di passioni o codarde o feroci e a sè medesimo nemiche.

Fu definito l' uomo una fiera mansuefatta, ma anche rifiutando questa disperata e disdegnosa sentenza, non si può negare, come l' uomo trascorra talvolta ad eccessi veramente ferini, quasi ridesta in esso veggasi un' ingenita ferocia. Quindi « Dal dì che nozze e tribunali ed are.

Dier alle umane belve esser pietose, « deggiono gli istituti sociali e religiosi ammansare gli uomini, tenendoli

quant'è possibile, lungi dal sangue, onde novellamente non sitiscano sangue. Un patibolo chiama l'altro. I suppliej e i misfatti atroci non sono che anelli d' una stessa catena. Guai se nell' uomo si desta o s' alimenta il truce appetito: esso prorompe sfrenato e mena stragi. Le carneficine contro il cristianesimo dennosi annoverare a questa ridesta ferocia nei petti umani. Cominciati i primi tormenti si passò ai macelli, quasi per una china fatale. Così le sanguinose scene della rivoluzione francese. Robespierre in un suo discorso recitato all' assemblea nazionale nel 30 maggio 1791 conchiudeva per l' abolizione della pena di morte. In appresso, quando fu al potere, gli parve utile, necessaria e si ritrattò col fatto nella più orrenda guisa: simile in ciò alla tigre che lambe da pria, poi, gustato il sangue, dilania. Se la Francia per parecchi anni innanzi la rivoluzione non avesse veduto suppliej di morte, se si fosse accettato come massima di giustizia e d' utilità che il sangue umano non si dee spargere per veruna ragione, se si fosse a mo' di dire dimenticato che l' uomo può spacciarsi del suo simile, è a credersi che le scene del terrore non avrebbero infamata la rivoluzione francese. Ma prima s' uccidea per la difesa del despotismo, e quindi poscia doveasi uccidere per quella della licenza. Non era che una rappresaglia!

Conviene adunque onninamente tôrre dalla vista degli uomini questi abborriti spettacoli, sì che se ne sperda perfino la rimembranza, e paja quasi impossibile l' uccisione d' un uomo, per quella stessa pia illusione delle leggi di Solone, nelle quali non si facea pur cenno del parricidio, fingendolo inavverabile. Ma sino a che fra le sanzioni della legge sarà ammesso che per pena si possa dar morte, così si persuaderanno i malvagi a darla tosto che sembri loro utile e n' abbian l' agio.

XIX.

S' attiene alla questione della moralità delle pene lo esaminare se o meno agli uomini sia lecito in faccia alla coscienza decretare ed eseguire una punizione di morte e cooperarvi in qualsiasi altro modo.

Per coloro che ritengono che la coscienza de' cittadini debba esser foggiata su quella del legislatore, ch' essi non sieno che ciechi strumenti della volontà e della potestà che impera, è questa una tesi inutile o meglio ell' è di già sciolta. L' uomo, secondo gli stessi, deve obbedire a quanto la legge positiva gl' impone, senza curarsi se lecito o giusto, se conforme alla morale ed alla giustizia assoluta sia il precetto legislativo.

Ma ognuno ch' abbia fior di senno rifiuta questa coscienza artificiale, questa legale costrizione che fa dell' uomo un automa, il qual deve palpitare, pensare, credere, operare giusta le norme impostegli; perciocchè l' uomo per essere cittadino non cessa d' essere un ente razionale e libero. La società può dirigere le azioni sue al bene sociale, sempre però nei limiti del retto e dell' onesto, ond' e' può e dee rifiutar l' obbedienza alle leggi, se a questi eterni principii non s' uniformino.

Perchè dunque la legge ha adottato i capitali supplicii, non vien meno l' obbligo ne' cittadini di non prestarsi all' attuazione loro, come ne riconoscano la ingiustizia.

Ora che agli uomini sia divietato il punire capitalmente evincesi dal suesposto, che quì si riepiloga. L' uomo non può uccidere il suo simile che per difesa de' suoi diritti e quando questa difesa in altra guisa che colla morte dell' offensore non possa conseguire; ma la conservazione dell' ordine giuridico e sociale può ottenersi con altre pene senza ricorrere alla capitale, come s' è dimostrato; dunque a' cittadini è vietato lo adoperarsi all' effettuazione di questa pena, e quindi

il legislatore che la sancisce, il giudice che la sentenzia, il testimonio che la promuove, il giustiziere che la esegue agiscono contro i precetti eterni del giusto e del retto, e ne sono responsabili in faccia a Dio.

Tutti coloro che avversarono questa pena si sono rattenuti di discutere tale argomento e di deciderlo, sì come noi facciamo. Paventarono forse le influenze del principio suaccennato, il quale se accolto da tutti declinerebbe il dovuto omaggio alla legge. Ma perchè temere ? La legge è santa quando mira al bene sociale senz' offendere la giustizia e la moralità, e come tale dev' essere obbedita ; ma se le offende essa non è che un comando capriccioso e tirannico che può e deesi trasgredire. Levisi la maschera al capriccio ed alla tirannia, e le leggi eque e buone verranno accolte come un dono del cielo, come una benedizione, come il palladio della libertà e felicità sociale.

Chi di voi, a meno che non foste o venduti o codardi, obbedirebbe ad un legislatore che v'imponesse d'uccidere un padre innocente ? Se il legislatore, come già Licurgo a'Lacedemoni, v' imponesse precipitare i figli storpii e mal sani, l' obbediresle voi ?

Ma la legge non v' impone meno ingiusto precetto quando vi comanda di farvi carnefici d' un cittadino, il quale ha alla vita un eguale diritto. Voi non lo potete, come non potete farvi parricidi.

A ciò deve pensare ognuno pria di testimoniare in una accusa capitale, pria di soscriverne la sentenza. Non si può accettare un mandato di complicità ad un omicidio. Non intendiamo insegnare la sedizione ; ma cert' è che se giudici e testimonii disdegnassero tale complicità a costo anche del proprio danno, si spunterebbe la scure della giustizia. Guglielmo Blackstone, sebbene ammettesse la pena capitale, osservava però che « lo spargere il sangue dei nostri fratelli è un' impresa che richiede la più matura deliberazione, e la più forte convinzione della legittimità del potere. La vita è un

dono che Dio fece all' uomo, nè la si può togliere allo stesso che per ordine suo o con sua permissione: ora per conoscere quest' ordine o questa permissione, non ci vuol di meno che la rivelazione, ovvero una dimostrazione chiara, incontrovertibile, che le leggi della natura e della società richieggono la morte del colpevole. »

E qui dirà taluno, se la morale ci vieta lo spargere il sangue umano nelle punizioni, perchè la religione non conferma questo divieto, il quale sarebbe di morale assoluta ed invariabile?

Noi siamo cattolici e quindi su ciò non intendiamo dire cosa che sia condannata dalla chiesa, e se per avventura detta fosse la ritrattiamo sin d' ora; ma facciamo però un' osservazione: È un precetto d' eterna giustizia essere la schiavitù ingiusta; pure la chiesa, comunque s' adoperasse indirettamente ad abolirla e ne conseguisse lo intento, la tollerò per parecchi secoli in riguardo forse alla conflagrazione universale che ne sarebbe avvenuta da un subito e reciso divieto. Non potrebbe dirsi egualmente della pena di morte?

Cert' è che la chiesa ne' suoi insegnamenti ed instituti si mostra aliena dalle sanzioni di morte, e pare quasi s' accinga alla sua abolizione in quella stessa maniera indiretta con cui promosse quella della servitù.

La sola causa criminale trattata da Cristo non finì colla lapidazione come avrebbe voluto la legge mosaica, ma col perdono.

Il giudicare, anzi solo il testificare in un processo, pel quale alcuno sia condannato a morte, giusta i canoni, cagiona l' irregolarità al sacro ministero. Ed è pure interdetto ai cherici l' essere semplici spettatori d' un supplicio, fuorchè per l' assistenza spirituale.

Sant' Ambrogio volea che i giudici s' astenessero alcun tempo dall'Eucarestia, dopo aver pronunciata una sentenza capitale. Ed anzi Tertulliano proscriveva a' cristiani le magistrature, per la necessità di dover condannare a morte.

Quest' ultimo e sant' Agostino scrissero che i cristiani sarebbero pria disposti a perdere la propria vita, che a porre in pericolo l' altrui. E sebbene il vescovo d' Ippona approvando le punizioni contro i donatisti, si disdicesse, pure questo frammento d' una sua lettera a Macedonio vicario d' Africa ci palesa com' e' fosse avverso a' giudizii di sangue. « Noi, gli scrive, non approviamo il peccato, ma detestando la colpa, sentiamo pietà dell' uomo : e poichè la correzione non s' ottiene che in questa vita, la carità nostra pel genere umano c' induce a intercedere pe' delinquenti, onde al supplizio di questa vita non segua quello che più non finirebbe. » Ed al tribuno Marcellino egli stesso scriveva che, anzi che punire di morte i rei, era miglior cosa il correggerli e volgere al bene la mala loro efficacia, soggiungendo : « chi non troverà beneficio piuttostochè supplizio il non lasciare campo all'audacia del delitto, ma bensì al rimedio del pentimento ? Giudice cristiano, adempi il dovere di tenero padre : nello sdegno tuo contro il delitto, ricordati d' essere umano ; e punendo gli attentati de' rei, non esercitare tu stesso la passione della vendetta. »

Cotest' avversione della chiesa primitiva a' capitali supplizii procedette tant' oltre, che Teodosio dovette fare una legge contro i monaci « acciocchè come racconta Muratori, stessero ne' loro conventi, essendo giunta a tal segno la loro carità verso il prossimo, che levavano i rei dalla mano dei giustizieri, perchè non volevano che nessuno morisse. »

Ma soverchio sarebbe l' accampare altri fatti. Chi ha compreso la dottrina di Cristo non può pur dubitare essere la stessa aliena da sanzioni inumane. Egli venne sulla terra per la riconciliazione degli uomini mercè l' amore ed il perdono. E basterebbe a dannare la pena capitale il supplizio del Golgota, avvegnachè il Redentore dell' umanità morivasi giustiziato pel *delitto* d' avere insegnato agli uomini ch' erano fratelli, e si dovean l' un l' altro amare e perdonare ...

Ove l' orgoglio e le bieche paure si rigettino, e interro-

ghisi il cuore, apparirà tantosto l' ingiustizia e l' immoralità di questa pena. Perchè alla sola vista del carnefice si freme? Perchè ognuno lo fugge come un appestato, e credesi autorizzato a dileggiarlo?.. Se la sua opera è utile, è giusta, è necessaria, egli dev' essere gloriato e benedetto come un salvatore della patria. Cingete di lauro le tempie del trionfatore; ma e perchè non incoronate e mitriate costui che è tanto necessario, come voi dite, alla salute pubblica, quanto il vincitore d' una battaglia?

Senonchè cotale esecrazione universale contro l' esecutore della legge capitale è la condanna di questessa. Ma e perchè non esecrate egualmente l' accusatore, il giudice, il legislatore? Tutti questi non sono forse partecipi dell' omicidio legale che il carnefice pone ad effetto? Anzi quest' ultimo non è che un cieco strumento, mosso dalla volontà dei primi. L'uno autor materiale, gli altri autori morali d'un omicidio per mandato. Come vi ripugna a fare il carnefice, così dee ripugnarvi a fare il legislatore, l' accusatore, il giudice. Non c' è dubbio; se infame è il boja, deggiono essere infami anche coloro che muovono il suo braccio omicida!

Ma gli uomini quando sono guidati da basse cupidigie e da pallidi terrori si fabbricano un sistema d' onore e di morale che giovi a lor pro', senza badare a' dettami della coscienza. I mandatarii del penale omicidio son pochi, molti i mandanti: questi s' onorano, quelli s' esecrano. Tutta l' indignazione che desta l' estremo supplicio è raccolta nel materiale suo esecutore, e non si pensa che questo mostro, questo omicidio impersonato, incarnato ed ambulante non è alla fin fine che una creazione della legge. È la legge che va in traccia d' un essere tristo e vile, che lo veste della sua assisa, che lo compra, che gli mette in mano una scure od un capestro, che gli dà un salvacondotto di massacrare impunemente ... È dessa che esalta l' omicidio al più alto grado, ne fa uno strumento di stato, un instituto sociale, uno spettacolo, un ufficio, un mestiere continuo, esclusivo ...

E vorrassi che i misfatti cessino sino a che la legge offre solenne e perpetua una scuola, una clinica d' omicidii?

XX.

Vogliamo supporre per un istante che la pena capitale consegua tutt' e quattro gli scopi che la legge ha di mira, e che per di più li consegua senza offendere la pubblica morale. Cionnònostante essa si dovrebbe proscrivere perchè ingiusta. Cotale ingiustizia appalesasi primamente nella sua natura e perchè non necessaria e perchè lede un diritto inviolabile, poscia nel suo esercizio perchè irreparabile, non graduabile ed aberrante.

Già avvisava Pastoret che « la necessità assoluta può sola giustificare la pena di morte. Se dessa, come dice Montesqieu, è il rimedio della società malata, non basta che sia efficace, occorre che sia indispensabile. » Laonde la questione della legittimità della pena di morte, dipende da quella della sua necessità, come pure dichiararono Romagnosi e Rossi e lasciano intravedere tutti i di lei sostenitori ed oppugnatori a qualsiasi scuola appartengano. Perchè ove dimostrisi non esistere questa necessità, anzichè ammetterla gratuitamente siccome fecero i suddetti, avremo favorevoli alla sua abolizione anche quelli che la osteggiarono.

Orbene: cotale necessità od apprendesi per teoria o per pratica. A coloro che più che a' ragionamenti s' affidano ai fatti, noi ricordiamo che in tutti i luoghi e in tutti i tempi ed in qualsiasi stadio di civiltà, ove la pena di morte venne od abolita o parcamente comminata, i delitti, lungi dall'accrescere, minorarono.

Fu un pacifico e florido regno quello di Sabacone in Egitto, che a quanto narra Diodoro Siculo avea abolita ogni pena di morte.

Von-Ti quinto imperatore della quinta dinastia dichiarava in un atto pubblico come, abolitesi le severe sanzioni da

Tai-Cheon e da Pan-Vong, per 40 anni le carceri si rimanessero vuote, e che in appresso ristabilitesi da Tai-Sing, ne avvenissero senz'alcun effetto orribili stragi.

Viveansi tranquille ed innocenti quelle popolazioni del Caucaso, appo le quali narra Strabone fossero ignote le pene capitali.

In Egitto ove non si punia del capo che lo spergiuro e l'omicidio, aveanvi meno misfatti che in Giudea ove erano frequenti i supplicii di sangue. Meno in Atene a' tempi di Solone, che a quelli di Dracone.

In niuna età v'ebbero in Roma minori delitti che in quella in cui vigendo le leggi Valeria e Porcia era divietato condannare a morte un cittadino.

In quasi tutti gli stati barbarici del medio evo, ed in Francia specialmente, ove le pene erano quasi tutte pecuniarie, aveanvi men delitti che nell'evo moderno, in cui le leggi inferocirono. Nel 1724 si stabilì in Francia la pena di morte contro il furto con famulato, e questo fu più frequente che in appresso quando quella venne abolita.

In Russia, durante i regni d' Elisabetta e di Caterina II non fu alcuno condannato a morte, e tuttavia i delitti non solo non accrebbero, ma diminuirono. Egualmente a Bade e Dourlach.

In Inghilterra l'abolizione della pena di morte per certi delitti ne ha scemato il numero.

Nel 12 aprile 1852, una commissione presentava una relazione all'assemblea del Massaciussè, ove avvertiva che l' esperienza avea dimostrato che que' reati pe' quali erasi tolta la sanzione di morte, aveano diminuito, anzi che accrescere.

In Toscana la pena di morte, comunque vigesse in diritto era caduta in dissuetudine dal 1774 sino al 1786 in cui il glorioso Leopoldo l'aboliva formalmente. Fu poi ripristinata nel 1790 pe'reati politici e nel 1795 pegli omicidii premeditati. Il gran duca regnante l' aboliva di nuovo nel

1848 e poscia di nuovo la ristabiliva col decreto del 16 novembre 1852. Ora, se per questi pentimenti de'due principi, successivi all' abolizione della pena capitale, taluno argomentasse un infelice esito della medesima s' ingannerebbe. Lungi dall' eccitare una sovversione allarmante, la benignità della legge avea conseguito la diminuzione della criminalità. La sola paura ha consigliato queste ritrattazioni disonorevoli. A giudicare sotto quale pressione e con quale spirito venisse promulgato il decreto 16 novembre 1852 basti il ricordare che in quello stesso giorno ne venne promulgato un altro che dava facoltà a' prefetti di polizia di condannare arbitrariamente, fuori dell' azione de' tribunali, persino a tre anni di reclusione: provvedimento che si crederebbe avvenuto in una despozia asiatica più che nella gentile Toscana. Parimenti la legge che ristabiliva i supplicii di morte per l' alto tradimento nel 1790 fu inspirata da' panici timori desti dalla rivoluzione francese, ma che vi fosse un giusto motivo di tal allarme lo giudicherà ognuno da ciò che nel quinquennio precedente alla promulgazione di quella legge, non s' era commesso pur un solo reato di maestà.

Non può esservi una maggiore convalidazione di fatto ai principii suesposti in favore dell' abolizione della pena capitale; di guisa che non si sa propriamente comprendere come si voglia osteggiarla allegandone a difesa un timore di sovversione e di disordine per nulla fondato. Se l' abolizione della pena di morte non solo non accrebbe il numero de' misfatti, ma anzi lo diminuì, e sempre e ovunque, niun popolo e niun tempo eccettuato, o mal ci apponghiamo, o si vuol insanguinare la spada della giustizia senz' alcun pro' e per mero diletto.

Alcuno potrebbe obbiettarci che la minorazione de'misfatti non seguisse per la mitigazione delle pene, sì bene questa da quella. Però la storia dimostrerebbe il contrario, se l' abolizione della pena di morte fece una pruova felice non solo ove erano costumi docili e civili, ma sì anco ove fieri e sel-

vaggi. Occidente e oriente, barbarie e civiltà, paganesimo e cristianesimo, monarchia e repubblica, evo antico e moderno, razze boreali e australi: la diversità insomma di clima, di grado sociale, di religione, di reggimento, d'età, di schiatta, giusta i succitati esempii, fu indifferente a che la abolizione della pena capitale sortisse un esito buono. Ma vogliamo nonostante ritenere che la mitigazione del costume fosse insieme causa ed effetto di quella della legge, chè invero l'un e altra s' hanno sempre una reciproca azione ed influenza. Gli uomini tristi fanno le tristi instituzioni e queste quelli. I misfatti e i supplicii s' aggirano in un'orbita fatale, ed una legge feroce crea i delitti feroci che punisce. « I paesi e i tempi dei più atroci supplizii, ha detto Beccaria, furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario ; sul trono dettava leggi ad anime atroci di schiavi che obbedivano ; nella privata oscurità stimolava ad immolare i tiranni per crearne di nuovi. » Laonde il savio legislatore, sia che buoni rinvenga o che cattivi i costumi, deve tai pene adottare che quelli avvalorino e questi emendino ; il che collo estremo supplizio non otterrà giammai.

Ma tralasciando la pruova che dall'esperienza ritraesi contro la pretesa necessità della pena di morte ; veggasi come il ragionamento parimenti la ismentisca.

Ciò che è necessario è giusto ; avvenga che tengano i sapienti che è il necessario e il giusto e il vero e il buono e il bello armonizzino tra sè, e non sieno che varii aspetti, pei quali l' Ente alle menti umane si manifesta.

Perchè, con dire : esser necessaria una pena, è come dire esser dessa e giusta e morale ed utile ; che se disgiuntamente questi suoi attributi per noi s' esaminano, ciò avviene onde viemaggiormente scuoprire la verità nelle sue varie attinenze che coadjuvano la conoscenza della stessa, argomentando, pognamo caso, l' utilità dalla bontà e la giustizia dalla neces-

sità. È sì vero che cotali attinenze non sempre discuoprono gli umani, acciecati dalle passioni e dagli errori, onde credono o la virtù nocevole o la necessità ingiusta; ma nullameno questi eterni rapporti esistono.

Pertanto comunque a priori scorgasi di già non essere la pena di morte necessaria e giusta, dacchè non è nè utile nè morale, tuttavia onde corroborare le dimostrazioni precedenti colle susseguenti, rivolgiamoci ad esaminare esclusivamente se o meno la pena capitale sia necessaria e giusta.

È ridevole asserto quello che l'esistenza della società nelle condizioni normali e sotto l'impero delle leggi, sia compromessa dai delinquenti, in guisa ch' ella sia costretta ucciderli per salvar sè.

Ciò non potrebbe avvenire che quando il reo fosse potente sì che la società ne palpitasse di grave terrore e che per di più non si potesse in altra guisa assicurare dalle sue minaccie, ma un uomo incatenato se anco non lo s' uccidesse è di già reso innocuo; oppure quando fosse la necessità d' un esempio, ma già s' è dimostrato come lieve sia il terrore che la pena di morte incute, e come invece grave sia il danno ch' essa può apportare.

Nè la sola efficacia della pena di morte, ancorchè ammettasi, è sufficiente a renderla legittima, perocchè si converrebbe oltreacciò che non potesse da altra pena venir surrogata.

Ora, che v'abbiano altre punizioni di eguale o maggiore efficacia della suddetta, è indubitato. La morte, come s'è già dimostrato, non è per alcuni, e propriamente per quelli cui dovrebbe essere, un grave male; mentre che l' animo il più indomato paventerebbe una perpetua prigionia o il lavoro forzato. In Russia pei delitti dianzi puniti capitalmente s' è surrogato l' esilio in Siberia o i colpi di staffile, ed asseverasi esser dessi più penosi della morte. Appo gli egiziani la mutilazione reputavasi maggior pena dell' uccisione; ed è certo infatti che quella dev' essere più dolorosa e quindi dovrebbe

essere più temibile di questa. Si sono abolite ne' codici delle nazioni civili le pene in istretto senso afflittive l' integrità della salute, come la fustigazione e l' amputazione delle membra, perchè inumane; ma avvi cosa più inumana del dar morte? Non percuotereste un uomo, non lo abbacinereste, non gli strappereste un dente, un occhio ... e gli rapite la vita! L' omicidio sarebbe un minor male del ferimento?.. Diciamo anzi che se tali esecrate opere da aguzzino fossero necessarie alla sicurezza sociale, la legge potrebbe e dovrebbe ricorrere alle mutilazioni, senza rapire un dono inestimabile, qual è l' esistenza. È poi indubitato che con esse otterrebbesi meglio che colla morte il terrore de' rei. Puossi asserire senza tema d' errore, che più della semplice morte, quale oggidì s' infligge, incuterebbe maggiore spavento una pena, ove al reo per tutta la sua vita s' apprestasse un continovo tormento, percuotendolo a sangue, recidendogli or un membro ora l' altro con istudiata raffinatezza e insieme conservandogli la vita. Voi fremete, ma affe' che se queste sevizie fossero necessarie voi ne avreste un maggior diritto che a comminare la morte e ne conseguireste un maggiore effetto. Senonchè neppur esse sono necessarie, chè altri mali, quant' esse efficaci, c' è dato infliggere. « Non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull' animo umano, ma l' estensione di essa, perchè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni, che da un forte ma passeggiero movimento. » Nè si può obbiettare che il maggior numero de' condannati a morte, preferirebbe in sua vece altro tormento, avvengachè questo è proprio dell' uomo: cansare il pericolo imminente con un maggiore a venire e prescegliere ad un gran dolore l' iterazione di piccoli dolori, quasi affin di dividerne il peso e riprender lena; che se sommasse la copia de' momenti dolorosi del carcere perpetuo o del lavoro penale o d' altra pena avvedrebbesi come ella sia superiore alla grave sì, ma istantanea e fuggevole angoscia del morire. S'arroge che la morte, come sùbita, è

certa, mentre che una punizione che si procrastina nel futuro può cessare, e quindi dà adito a quella speranza che mai abbandona gli umani. Che se anco questi motivi non fossero sufficienti a far sì che alcuno preferisca qualsiasi altra pena alla capitale, un prepotente impulso gli viene finalmente dalla coscienza e dalla religione, chè amendue lo obbligano al vivere, ancorchè doloroso più del morire. Ed è per tali ragioni che un condannato a morte può anelare la grazia che il salvi; ma come vegga inesorabile il suo fine, si rende indifferente sino al cinismo. Sono assai pochi que' delinquenti che si veggano salire il patibolo con segni di manifesta afflizione.

Del resto i supplicii, se ripetuti, diminuiscono d'efficacia, e gli animi s'incalliscono alla frequente loro contemplazione, nell'atto stesso che si chiudono alla pietà. Savio è quel legislatore che sa sorprendere l'uomo negl' intimi suoi affetti e destarne quelli che cospirino al pubblico bene. Poche foglie di quercia e d'alloro crearono degli eroi; e non s'è pensato con mezzi analoghi frenare i malvagi. La spada della giustizia ferì brutalmente e prodigamente: simile ad un medico che uccidesse il malato che non può guarire. Si è cominciato colla frusta, come avvisava Della Maddalena; si dovette finire colla ruota. La economia delle pene s'è affatto trascurata. Anticamente credeasi che nella scala penale si dovesse pe' maggiori delitti salire a quel massimo o di tagliare il reo in minutissimi pezzi o di versargli nella bocca piombo liquefatto o di strappargli il cuore e sbattergliele nelle guancie. Oggidì s'è discoperto che si può far a meno di queste crudeltà, e che la società è ugualmente sicura ed anzi più d'allora colla semplice morte senz' alcun inasprimento. Perchè non fate un passo più avanti, perchè questessa morte non abolite? Egli è provato che una pena mite ha l'eguale efficacia d'una grave, ove la scala penale anche nel suo massimo grado non sia troppo severa. Se la maggior pena appo un popolo sia l' esilio, come già presso i caucasei di cui parla Strabone o presso i romani sotto la legge

Porcia, esso temerà l' esilio niente meno di quanto un altro popolo temerebbe la ruota o la tenaglia. In Isparta una delle pene principali era il divieto di prestare ad altri la propria moglie e di ricevere a prestito l'altrui. È una guisa strana di punire, ma apprendeci però come sia possibile al legislatore conseguire grandi effetti con tenui mezzi. L'onore specialmente è uno strumento potentissimo in mano al legislatore, quando ne sappia rettamente usare. Ne' reati politici, in quelli che più incutono timore, in quelli che si vogliono irremissibilmente puniti di morte, il disonore è il maggior gastigo e il miglior freno. Contro l' infamia e lo scherno trepida anco l' innocenza, e non trepideranno le boriose passioni? Un avventuriere vuol sovraneggiare, un demagogo insorgere? Minacciate a que'superbi un avvenire infame, spregevole, deriso, e li vincerete, meglio che col minacciar loro una fine promettitrice di gloria. Ma sovente la legge d'un tristo o d'un folle fa un eroe!

Dicea Mirabeau in difesa di Maria Antonietta, che una regina uccisa non varrebbe che a fornire il soggetto d'una tragedia; ma questo può dirsi eziandio di molte vittime non incoronate.

Anco a' più crudeli misfatti, senza ricorrere alla morte e nemmeno a' fisici tormenti, si può opporre un forte ostacolo con soli patimenti morali. Gli egizii condannavano i padri omicidi de' loro figli a rimanersi strettamente abbracciati a' loro cadaveri. È a credersi che anche un uomo snaturato invocherebbe la morte onde sottrarsi a tale strazio. Caronda condannava il milite vigliacco a vestirsi di gonne muliebri, e questo per esso dovea essere certamente un supplizio maggiore della morte.

E questi ed altri raffinati tormenti accennammo non perchè venissero imitati, ma perchè da coloro che veggono la necessità di leggi crudeli non si dica non esservi altre pene eguali o superiori in efficacia alla capitale.

Si predica sempre la necessità! Quale? Chi vi dice che

la società non possa durare senza patiboli? È assolutamente vero che se non istrozzate quel delinquente voi siete perduti? È destino irrevocabile che la creatura fatta ad immagine e somiglianza di Dio abbia a divenire un pendaglio da gibetto?.. Come? se il capriccio del principe basta ad arrestare l'opera del carnefice? Ecco: si trascina un uomo al patibolo... la scure pende sul suo capo... Perchè? Perchè, dicesi, la sua morte è *assolutamente indispensabile.* Viene un messo e annuncia la grazia sovrana... La sua morte non è più indispensabile. Una firma, carpita forse dai vezzi d'una favorita o dalle adulazioni d'un cortigiano, ha reciso il filo fatale, ha spezzato il ferreo scettro della necessità, cui era soggetto anche Giove!

XXI.

Il crimine che può incutere una giusta trepidazione alla società si è l'alto tradimento, come quello che direttamente mira alla sua perdita. Trepidazione grave sì, che parecchi criminalisti, sebbene avversi alla pena capitale, ne lo eccettuarono, fra' quali è d'uopo annoverare lo stesso Beccaria, Pastoret, Lauzé di Peret, Voltaire...

Ma neppure quest'eccezione noi vogliamo ammettere. Ricorriamo alla suesposta distinzione del diritto bellico dal penale, mercè cui argomentiamo: o i perduelli possono più della società o questa può più di quelli; nel primo caso li combatte, nel secondo li punisce.

Perciocchè, dato che la società non sia costretta ad una guerra civile, essa può giudicare e punire, può quindi al crimenlese irrogare una pena non capitale che egualmente la rassicuri. Sino a che l'amministrazione della giustizia e il procedimento giudiziario sono possibili, è pur possibile fare a meno de'capitali supplicii.

Le nostre obbiezioni all'accampata necessità della pena capitale riguardano non solo la legislazione ordinaria e ge-

nerale, ma eziandio la straordinaria e speciale. Sia che si commini ne'comuni giudizii, sia che negli statarii o ne'marziali, ella è sempre per noi una punizione ingiusta perchè soverchia. Rimarrebbe dubbioso per alcuni se essa per avventura potesse adottarsi nelle leggi militari.

Invero la legislazione militare ammette una maggior severità nelle sanzioni, una maggior speditezza nella procedura, di quello sia la legislazion civile, per la necessità d'un più energico e sollecito freno da pria, e poi perchè coloro che vi sono soggetti contraggono una speciale obbligazione che autorizza a decampare dalle norme della legislazione comune. Ciò però non implica che si possa altresì decampare dagli eterni principii del giusto.

Non ignoriamo come parecchi di coloro che avversarono la pena capitale siensi ristati a questo punto, impauriti quasi del difficile argomento, ed abbiano evaso la soluzione di esso con dire: sè limitarsi a ragionare d'essa pena nella legislazione ordinaria, e delle eccezioni non curarsi. Noi invece, senz'alcuna esitazione, bramiamo sciorre sino all'ultime conseguenze i principii sovra esposti. Noi crediamo che e il diritto civile e il militare debbano uniformarsi al diritto assoluto, ed altro non sieno che manifestazioni dello stesso. Se altrimenti avviene, noi rifiutiamo loro il sacro nome di diritto, e li diciamo misure di gabinetto o di campo.

La conservazione degli ordini militari autorizza sì, come testè accennammo, una maggiore energia e celerità di sanzioni e di giudizii, non però tali che si deroghi all'eterna giustizia. Anche qui la questione risolvesi in sapere se la morte d'un uomo sia o non sia necessaria alla società, se la esistenza di questa sia o non sia incompatibile coll'esistenza di quello.

Ragionando a priori puossi senz'altro affermare che no, se necessario non può essere se non ciò ch'è giusto, se giusto, se non ciò ch'è morale, se ingiusto ed immorale è il ra-

pire la vita ad un uomo, perciocchè la provvidenza che regge le universe cose non può volere necessarie all'ordine sociale la ingiustizia e la immoralità: altrimenti avrebbe fatalmente dannati gli uomini, esseri affatto sociali, al delitto ed alla colpa. — Ma e dunque, soggiungerebbe alcuno, se un uomo mi si scaglia contro per uccidermi, ed io colla sua morte salvo la mia vita, faccio atto inonesto e reo? —

— Punto. Ma voi vi difendete, esercitate il diritto d' incolpata tutela, non punite. —

— E se la società attaccata da uno o più individui non può salvare la propria esistenza che uccidendoli? —

— Parimenti può ucciderli. Ma anch' essa si difende, esercita il diritto di guerra, non punisce. —

Siamo qui costretti a ripeterci, ma il facciam di buon grado, onde addimostrare come il principio messo a fondamento della nostra teoria penale regga contro ogni obbiezione.

Del resto anche a posteriori, per usare il linguaggio dei logici, non si presenta necessaria la pena capitale nella legislazione militare. Per quanto faccia mestieri di forza repressiva onde conservare la disciplina degli eserciti, hannovi altri mezzi senza ricorrere a questo estremo. Questo mezzo anzi, ancorchè fosse giusto, ha una minore efficacia nei soldati, che negli altri cittadini. Essi sono usati a contemplar la morte con viso sicuro, ed a sfidarla. Se azzardano senza lor pro' i giorni loro in guerra, ponno azzardarli, specialmente allorchè sommo vantaggio ne torni, mediante il delitto. Combattano o delinquano, giuocano egualmente la vita.

Quest' osservazione avvalorata dall'esperienza dovrebbe persuadere come questa specie di pena debba pochissimo atterrire coloro cui si minaccia, e come possa con maggior frutto venir surrogata da altre più appropriate all' indole della gente di guerra.

La relegazione, la prigione perpetua, l' infamia sono mezzi potenti con che l' animo il più indomato e fiero si

sgomenta, si fiacca, s'accascia. Alla diserzione, al tradimento minacciate siffatti gastighi, ed il soldato che non allibisce in faccia alle palle nemiche, turberassi al pensiero de' lunghi anni noiosi, sconsolati, esecrati, che seguiranno, ove delinqua, alla brillante e gloriosa vita de' campi. Narra Alberto de Simoni che ad un soldato che volea disertare venendo rappresentato il pericolo della morte cui s'esponeva, rispondesse averne anzi dimesso il pensiero dacchè avea udito che i disertori non si puniano più del capo, ma con dieci anni di catena. Sul finire del passato secolo, essendosi in Francia abolita la pena capitale pei disertori, furono men frequenti le diserzioni.

V' avranno de' codardi che al periglio della pugna presceglieranno l' ignominia? Non lo neghiamo; ma sciagurato quel popolo che non può procurarsi difensori che col terrore. Questo è certo l'unico strumento onde i despoti possano conseguire la fedeltà de' compri satelliti; ma verso soldati di libere nazioni l'onore dev' essere la molla più possente che anco nelle punizioni il legislatore dee scuotere. Già dicemmo come i Turj vestiano da donna il soldato disertore; ora lo si uccide. Dunque o l' onore ha perduto il suo prestigio o non si vuole usarne. Quale esercito si è mai quello che si caccia al combattimento incalzandolo colla frusta alle calcagna, e sparandogli dietro le terga?...

Tuttavia può darsi una tal sovversione degli ordini sociali che ove non si ponga riparo con delle uccisioni, essi verrebbero meno. Ma in tale avvenimento tristissimo, già lo dicemmo, non può parlarsi di diritto penale, sì invece di diritto di guerra o delle genti o checchè altro vi piaccia dimandarlo. Ella è una guerra intestina in cui la sovranità lotta co' sudditi: sovranità che non ha più tribunali, ma eserciti, non più sanzioni, ma armi; che combatte e uccide, perchè non può più giudicare e punire. Tostochè il potesse, cessando il caos giuridico, ripristina i tribunali e le sanzioni, ma non può più combattere co' sudditi, non può più ucciderli.

L'accampare adunque questi turbamenti sociali per giustificare l'irrogazione dell'ultimo supplicio è somma erranza, e sorge dal confondere il diritto punitivo col diritto bellico. Dato che una società giunga a tale stremo che essa non possa più esistere se non se con uccidere taluno de' suoi membri, s'ammette in questi tale potenza che quella sia costretta a scendere armata in campo contr'essi, a guerreggiare insomma faccia a faccia con un nemico.

La quale congiuntura quanto difficile sia ognun lo vede. Sovente le rivoluzioni de' popoli non sono attentati de' socii contro la società; sono invece rinnovellamenti della società, attentati d'una sovranità da costituirsi contro una sovranità costituita, usurpatrice o tiranneggiante. E questo fa mestieri distinguere, perchè in tal caso cotesta sovranità non avrebbe diritto neppur di difendersi, se non di punire. Terribili queste crisi sociali, in cui l'esito decide se avean ragione i ribellanti o il potere che li combatteva. Gli è in generale, quanto alla legge positiva, un giuristizio, a meno che il legislatore anteriormente non avesse dato a' cittadini il diritto di ribellarsi, qualora la sovranità non adempiesse i suoi obblighi. Il legislatore cretese infatti con un provvedimento, di cui non si sa se maggiore sia la stranezza o la sapienza, avea statuito che legalmente potessero i cittadini insorgere contro le autorità costituite. Con ciò egli accresceva l'omaggio alla legge, perchè perfino quegli atti che erano alla stessa maggiormente ostili, sembravano in certo modo da essa approvati e sanciti: di guisa che gli insorgenti uniformavansi alle leggi nell'atto stesso che le trasgredivano. Ma chi n'era il giudice?

Caronda invece, a quanto narra Diodoro Siculo, obbligava coloro che soltanto osavano propor nuove leggi di venire a' comizii con una corda al collo, ond'essere strangolati se la loro proposta non venisse accettata. Pure un istituto simile al cretese vige nella libera Inghilterra. Blackstone là ove dice che l'eccitare una guerra contro il re è alto

tradimento, soggiunge: « Lo stesso non si può dire dell'oppressione totale della nazione; poichè secondo il contratto solenne seguito con Guglielmo III, legge sacra tra noi, la nazione può legittimamente insorgere per mantenerne l'esecuzione. » —

Questo stato della società segna il limite intermedio tra il diritto e la forza, tra la punizione e la guerra. In esso, se lice il paragone, gli elementi sociali si rifondono come in un crogiuolo per brillare ricomposti e rinnovellati. Fino a che esso dura non può parlarsi di diritto penale.

Cotale argomento, che legasi sì strettamente al diritto pubblico, è pure nel penale di non lieve importanza, ma, in quanto riguarda l'obbietto del presente discorso, basti lo averlo accennato.

XXII.

Questo rimanga fermo: non esservi alcuna congiuntura sociale che possa rendere necessaria la pena capitale; e ci è di conforto cotale certezza, chè altrimenti vi sarebbe stato l'assurdo che una pena per sè ingiusta fosse stata indispensabile, che fra gli uomini vi fosse stata la fatale alternativa o di veder violati i proprii diritti, o di dover difenderli con mezzi iniqui.

Ma già avvisammo come questa contraddizione fra la necessità e la giustizia non potea esistervi. La pena di morte non è necessaria, come non è giusta. E non è poi giusta perchè lesiva un diritto inviolabile.

La rivelazione divina, la sapienza umana e la coscienza ci ammaestrano essere la terra un luogo di pruova, ove gli uomini col culto della virtù riconciliati al Supremo Fattore, rendonsi degni di miglior avvenire. Non si saprebbe comprendere la ragione onde l'uomo esulò a questa terra di triboli, se, giusta la divinazione platonica, e' non dovesse espiar quivi un antico fallo e mercè il penoso esperimento della vita indiarsi.

E se piacque a Dio crear l'uomo e balestrarlo a tal fine in questo mondo, chi può avversare i suoi voleri? Chi arrestare l'esistenza terrena della creatura, pria che piaccia al creatore?... Quell'autorità, qual si sia, che recide lo stame d' una vita serbata da Dio ad imperscrutabili destini, non opera forse contra di esso?... O uomini, sapete voi a quali beneficii, a quali benedizioni era serbato quell' uomo che muore sul patibolo?...

Ogni uomo è fine a sè stesso, e non dee egli quindi servire ad istrumento del bene di chi che sia, sia pure d'un'aggregazione d'uomini. Anche allora che al legislatore sembrasse necessaria (e non lo sarebbe però mai!) la morte d'un uomo, egli non potrebbe irrogarla, chè niuno ha il diritto di servirsi d'un essere libero e signore di sè, ancorchè colpevole, come d'una vittima espiatoria all'ara del bene sociale.

L'unica eccezione in cui il diritto all'esistenza possa essere violato, avviene nella giusta difesa contro un ingiusto attacco, quando cioè la conservazione de' proprii preziosi diritti sia incompatibile con quella dell'offensore: vale a dire nell'*incolpata tutela.*

Senonchè questa ha luogo, come s'è già detto, quando la giustizia sociale è impotente; ed erroneamente vuolsi con essa escusare la irrogazione penale di morte, avvegnachè una pena suppone il dominio delle leggi, e l'esercizio della incolpata tutela invece l'assenza o l'inefficacia loro. —

È l'esistenza un sommo diritto e un sommo dovere. La natura e la religione ci avvisano e ci comandano di tenere la vita come il più prezioso de' beni, e non attenderne altro fine che quello prescritto da Dio.

Ora il delinquente che prevede una condanna di morte, ha il debito e il diritto di cansarla in ogni modo, a meno che non voglia fare un generoso sacrificio di sè, il quale d'altronde non sarebbe giustificato che da uno scopo santissimo. Pronunciata poi che sia una sentenza capitale, il con-

dannato può e deve adoperarsi a sfuggirne l'esecuzione con tutti que'mezzi ch'e'possiede. Egli, abbandonato dalla umana giustizia, sfornito del patrocinio legale, messo anzi al bando della società, può e dee ricorrere a quell'ultimo mezzo con che in assenza degli altri i proprii diritti si difendono; la forza; unico caso in che diviene un diritto. Egli dichiara la guerra a'suoi simili contro lui congiurati, esercitando il diritto d' incolpata tutela.

Se adunque vedeste il delinquente ristarsi a'piedi del patibolo, balenandogli il pensiero della fuga, accingersi ad una disperata difesa, spezzare le sue catene, scagliarsi come una tigre sugli sgherri, rapirne un' arma, scannare il carnefice, coll' ardore che dà la disperazione, di mezzo alle stragi anco d'innocenti spettatori, aprirsi una via al salvamento, dite: egli ne aveva il diritto.

Taluno forse avrebbe per temerario ed allarmante tale asserto, ma egli però non è men vero. Accordate essere la conservazione un prepotente istinto, un sacro diritto? Accordate potersi nell'estrema difesa uccidere l'ingiusto offensore? Or bene adunque, quel delinquente, alla cui esistenza ingiustamente attentavasi, poteva e dovea respingere l'offesa coll'altrui morte.

Che sia ingiusta la morte comminata dalla umana giustizia lo abbiamo dianzi addimostrato, e perciò quella condanna fu un' ingiusta offesa che il delinquente respinge col dar morte al carnefice: uccide onde non essere ucciso.

— Ma il carnefice era innocente. — Non lo era. L' assisa legale non cuopre il suo vitupero. Egli è un omicida! —

— Erano però innocenti gli astanti, che il condannato fuggendo metteva a morte. —

Non lo neghiamo. Essi non erano ingiusti aggressori, ma solo inciampi che si frapponeano involontariamente alla salvezza del fuggente. Egli tuttavia si sbarrò il passo di mezzo a' lor cadaveri. Non lo dovea, però il poteva; trasgredia un dovere, però esercitava un diritto. Sarà responsabile innanzi

al tribunale dell'Eterno, non mai però a quello degli uomini. In quest'ultimo caso avvenne una collisione di diritti. E il delinquente e gli astanti aveano un eguale diritto alla vita, chè le colpe del primo non lo alterano punto, benchè diano adito alla repressione penale. Il più forte decise la controversia, come la spada d'Alessandro sciolse il nodo. La giustizia però non può pronunciare nè un'approvazione, nè una condanna; la sfera de' suoi poteri ivi ha un limite, poichè il diritto degli uccisi non supera quello dell'uccisore; nè l'uno nè l'altro aveano una sufficiente ragione a venir prescelti; cozzavano a vicenda, e perciò si distruggeano. La pietà però avrebbe dovuto persuadere il delinquente a sacrificarsi anzi che sacrificare; ma la giustizia non può imporre agli uomini l'eroismo ed il martirio.

Senonchè al suesposto due obbiezioni possono farsi: primamente che il diritto del colpevole alla vita è minore di quello degli innocenti, poscia che se la vita è un sacro diritto, son sacri eziandio e la libertà e l'onore e la proprietà, e che quindi con tali massime si autorizzerebbe ciascheduno a sottrarsi alle meritate punizioni, con sommo pericolo della sicurezza sociale.

Innocente o reo l'uomo ha un sacro diritto all'esistenza. Il delitto fa ch'ei debba soggiacere ad una pena, ma ad una pena però giusta. Tale non è la pena di morte. E' può schermirsene come da un male che gli si vuole ingiustamente infliggere, come insomma da un'ingiusta aggressione. Per verità il delinquente dianzi alla società gli è un essere degradato; essa può restringergli la di lui sfera giuridica, non però in guisa di farne uno strumento di pubblica utilità e null'altro; essa deve nel delinquente rispettare il carattere d'umanità, ed anzi tutto la vita. Quindi, quanto all'esistenza, il reo non ha un minor diritto del non reo. Innanzi alla divina giustizia potrebbe averne un minore, se al cospetto di Dio l'uomo potesse parlar di diritti; può anche darsi che innanzi all'utilità sociale la vita dell'innocente tengasi in

maggior pregio di quella del reo; ma innanzi alla giustizia di questa terra, innanzi all' ordine giuridico, entrambi hanno l' egual diritto di vivere.

Pognamo caso che Tizio furibondo e armato di coltello insegua Cajo onde sgozzarlo. Questi fuggendo incontrasi in un uomo dormiente sulla via, che gl' impedisce il cammino. Se egli non calpesta quell' uomo, s' ei si ristà pur un solo momento, il coltello di Tizio gli ha piombato nel cuore. Che fare? S' invola all' arrabbiato persecutore calpestando e uccidendo un innocente. La giustizia umana, se l' attacco di Tizio era ingiusto, non punisce Cajo, ed equipara quell' uccisione all' infortunio, al caso.

Similmente, se vogliamo esser logici, avvenne al condannato di cui sopra. Sia egli reo quanto si voglia, non cessa di essere ingiusto l' attacco della società alla sua esistenza. E' si ha salva la vita colla morte altrui; la coscienza lo rimproccierà, ma la giustizia non gli potrà chieder conto.

Ma dicesi essere la libertà, l' onore, la proprietà diritti sommi, siccome quello dell' esistenza, e quindi se alla società togliesi il diritto di toglier questo, le si vieterà insieme di toglier quelli, e se al reo concedasi il diritto di cansare le pene capitali gli si accorderà insieme quello di cansare le afflittive, le infamanti, le pecuniarie.

Non già, rispondiamo, che e in valore ed in ispecie altro è il diritto della vita, altri sono i diritti della libertà, dell' onore e della proprietà.

Il diritto dell' esistenza, primieramente, inverso gli altri, è in ragione del principale verso gli accessorj perciocchè la libertà e l' onore e la proprietà implicano l' esistenza; se questa senz'essi è infelice e contennenda, quelli senz'essa vengono meno. Si vive liberi, onorati, proprietarj, ma non s' è tali senza vivere. L' esistenza adunque è il sommo diritto per eccellenza.

Inoltre fra l' uno e gli altri diritti vi passa questa differenza, che il primo può venir leso onninamente e gli altri

solo parzialmente. Se la libertà nelle punizioni siffattamente si restringesse da arrestare il pensiero (il che è affatto impossibile), d' impedire ogni moto delle membra e i palpiti del cuore e le funzioni della vita, di guisa che l' uomo divenisse un automa; se l' onore siffattamente si violasse da oltraggiare Iddio e la umana natura; se la proprietà siffattamente da niegare il pane e l' acqua e un cencio da cuoprirsi, allora avrebbesi per certo una completa violazione di questi diritti e il delinquente come nella minacciata esistenza avrebbe il diritto e il dovere di schermirvisi, perchè leso verrebbe l' augusto carattere della personalità. Ma la punizione a tanto non può giungere.

A che si riducono le pene afflittive, od almeno a che dovrebbersi ridurre? Alla irrogazione d' un dolore sì, ma non mai lesivo la personalità. Il carcere, il lavoro forzato, il digiuno, la fustigazione (quando questo castigo da bruti si volesse ammettere), l' esilio, la reclusione non giungono al segno di violare propriamente la personalità, e se talvolta tolgono la salute e la vita al condannato, gli è per un accidente impreveduto, non mai per iscopo prestabilito.

Le pene infamanti poi quella sola infamia o di diritto o di fatto ponno originare che i costumi d' una data società tollerano. Non è una degradazione reale e morale dell' uomo, nè un' ingiuria; ma è una nota della legge o dell' opinione che lo scevera dagli altri cittadini e accenna com'egli sia un violatore di diritti sociali. Il bando, la gogna, il marchio, la interdizione de' civili diritti sono leciti in quanto l' onore che si toglie al condannato non è il morale e l' assoluto, ma il fittizio e relativo, una creazione sociale insomma che la società concede a' buoni e toglie ai tristi riconosciuti.

Il diritto di proprietà finalmente può venir limitato anche fuori dell' azion penale. Le obbligazioni, sia che sorgano per contratto, sia che per delitto, operano una tale restrizione. L' ammenda pecuniaria sembra un provvedimento civile più che una sanzione penale. Se anche non esistesse un po-

ter punitivo, rimarrebbe nondimeno l' obbligo di risarcire il danno.

Or dunque la restrizione, co' debiti limiti, di questi tre diritti, poichè non è incompatibile coll' esistenza, nè oltraggiante la personalità, poichè non toglie all' uomo d' esser fine a sè, può venire usata dalla società, quando la necessità lo esiga. Il che invece non accade ove trattisi della vita, recidendo la quale, si arresta il decreto divino, s' impedisce all' uomo di fornirlo.

Ed egualmente, poichè le suddette tre specie di punizioni sono legittime, il condannato non può sottrarvisi.

S' egli ha un diritto alla libertà, all' onore, alla proprietà, ha pure la società un dritto alla conservazione di sè medesima. La società, restringendogli que' tre suoi diritti per la conservazione dell' ordine giuridico e sociale, esercita un fatto *giusto*; e comunque i diritti del delinquente sembrino in collisione con essa, non lo sono punto, avvengachè egli attaccando la società esercitava un fatto *ingiusto*; e si può respingere la ingiusta e non la giusta offesa. Invecechè nel suesposto esempio d' una condanna capitale è la società che opera un ingiusto attacco, a schermirsi dal quale è giusta la difesa del condannato. Egli era reo sì, e come tale meritava una pena, alla quale, se stata fosse giusta, avrebbe dovuto soggiacere; ma, avvengachè ingiusta, legittimamente sottraesi.

XXIII.

Proprio degli uomini è l' errore, chè spesso ritengono per veritiero ciò che poscia appare fallace.

Il dubbio è la perpetua ambascia loro, ed esso vieppiù s' appalesa in coloro che più sanno, chè la scienza discuopre la pochezza del senno umano, giusta il detto di Socrate. Onde l' uomo non può che tremando condannare l' uomo, perciocchè, quand' anche si creda certo, può non cogliere il vero.

I giudici umani fungono un ufficio quasi divino, la retri-

buzione dell' opere, ma con corta veduta, ch' essi non ponno come Iddio il profondo de' cuori perscrutare. È sì vero che puniscono solo allora che del reato e della reità consti loro la certezza, ma questessa certezza è poi conforme alla verità? corrisponde esattamente la cognizione soggettiva al fatto oggettivo?..

Noi crediamo che un consesso di logici non deverrebbe ad alcuna sentenza. Ma immaginiamo un collegio anche numeroso di giudici, ognun de'quali fosse certo della reità dell' accusato, e quindi unanime nella sua decisione; cionnonostante e' si potrebbe ingannare e potrebbe essere ingannato. L' uomo adunque sebbene possegga la certezza d' alcun che, sè medesimo perscrutando, trova misto sempre ad essa un senso arcano di dubbio. Sembra una contraddizione, pure questo stato psicologico esiste. Quanto più i moltiplici rapporti delle cose si conoscono, tanto più si dubita; non è che lo stolto il quale asseveri: certo, certissimo, vero..., pronto poi a disdirsi, a credere il contrario e ad asseverarlo colla stessa fermezza. I fatti esteriori sono dallo spirito osservati col tramite de' sensi, i quali ponno ingannare; onde anche allora che il giudice non sia costretto a giudicare sull' altrui riferta come sempre avviene, ma sia egli stesso testimonio del fatto, non può tuttavia dirsi sicuro; i suoi sensi avrebbero potuto allucinarlo, avrebbe potuto in quell' istante essere aduggiato di mente, impazzire, sognare ...

Si è dubitato del moto e persino dell' esistenza; ma anche senza vezzo di scetticismo, chi ha profondamente indagato l' anima sua, ci avrà trovato questa tenzone del sì e del no, cui accenniamo. Che se la necessità del punire costringe buono o malgrado il magistrato a non arrovellarsi di metafisica, ma a giudicare con que' deboli mezzi di che è fornito, rintracciando una certezza relativa, una probabilità nel maggior grado insomma e null' altro, non cessa però ch' egli tremando non debba pronunciare il suo voto.

Onde avviene che quella pena che può essere revocata sia

la migliore, poichè offre il mezzo di riparare a'fallaci giudicj. Ma l' ultimo supplizio è irrevocabile, e ne furono vittime molti giusti che or si venerano sugli altari.

Nè valgono le riassunzioni del processo e le ritrattazioni a restituire una vita crudelmente recisa.

L' irrevocabilità e l'irreparabilità della pena di morte sarebbero sufficienti a dannarla per sempre ; quando si pensa ai molti innocenti che furono, sono e saranno ingiustamente condannati. Senz' essa non sarebbero state macchiate di sangue le storie delle più grandi nazioni. Non si sarebbe avvelenato Socrate, non decapitato Tommaso Moro, non abbruciato Girolamo Savonarola ... ; nè si sarebbe crocefisso il Salvatore ; ma questo solo supplicio è un eterno anatema alle sanzioni di morte.

Ma supponiamo che non si facciano più de'martiri per pretesi delitti; supponiamo che allo schermo della tirannide e della superstizione non si creino più false colpe e falsi colpevoli. È una ipotesi da credenzoni, imperciocchè converrebbe credere che gli uomini si fossero cangiati, si cangiassero in quest' istante in cui scriviamo; ma vogliamo concederla a'nostri avversarj, chè non vogliamo esser gli ultimi in non disperare della razza umana. Ebbene, ciò non toglie che un innocente possa venir giustiziato, se non altro perchè anche giudici illuminati e imparziali ponno credere reo chi non lo è. Non sarebbe il primo caso. Dimenticando le vittime illustri, i nomi di Dubeaux, di Brun, di Calas, di Causac, di Grandier, di Lesurques, di Pin, di Sirven, di Mombailly, di Langlande ... stanno come una macchia incancellabile nelle pagine della storia criminale. Se i supplicj di Maria Stuarda e di Beatrice Cenci apprestano a' tragici e a' novellieri favorito argomento (chè la sciagura ha il suo culto), il popolo veneziano ricorda ancora pietosamente la memoria di Pietro Tasca il fornajo, e ancora dopo tre secoli volge per esso una prece a quell' immagine della facciata laterale di San Marco, ove due lumi di continovo accesi per antico legato ricordano la immeritata

sua fine. D'allora che si riconobbe la innocenza di quell' infelice, fu solenne rito in Venezia il ricordare a' giudici prima che pronunciassero capitali sentenze l' avventura del *povero fornaretto.* Così la serenissima Repubblica con somma sapienza riconobbe che una pubblica emenda dovesse scontare un pubblico fallo. Ma che calse? Un secolo appresso per falsi sospetti di stato venia strozzato in carcere Antonio Foscarini, del quale poscia, riassuntasi la causa, si scuoprì l' innocenza e venne con atto pubblico dichiarata.

Ah la morte d' un innocente è un pensiero che fa fremere! Si conosce l' indole umana prona alla fallacia, si conosce l' imperfezione de' mezzi umani, si ha continui esempj d' errori giudiziarj, e nulla meno si osa infliggere un male irreparabile. Non è raro, ma frequente il caso che uno il quale vien condannato appo un tribunale inferiore, venga in appresso da un superiore assolto. E se questo pure s' ingannasse, e così un terzo e un quarto e più ancora, chè sino a che v' è l' uomo c' è la possibilità dell' errore!..

Pensino a ciò i giudici ogni qualvolta regga loro l' animo di sottoscrivere una sentenza di morte. Potranno essi dirsi sicuri di non condannare un innocente, anco se basati a parecchie testimonianze ed alla stessa confessione dell' accusato? Non vi furono forse taluni che confessarono dei delitti che non aveano commessi?

È proprio de' delitti più atroci chè l' imputarli ad un autore morale riesce difficile, perciocchè l' uomo, quando senza alcun prò e con sevizie perpetra un misfatto, dà a divedere che, più che depravato, egli sia insano. L' omicidio specialmente, che, per la crudeltà e inutilità con che si commette, dicesi *bestiale*, sembra proprio d' un essere irresponsabile ed inimputabile. La psichiatria legale ci avvisa dell' esistenza d' un cieco impulso omicida che trascina il paziente a scannare fors' anco un padre ed un benefattore amato. Ora quest' insania si palesa in più guise, or di furore, or di monomania, or d'allucinazione; chè sonovi dementi che uccidono

o spinti da uno stimolo irresistibile e fatale, o per torto giudicio, o per falsa percezione de' sensi. A ciò dennosi annoverare non pochi di que'misfatti che più mettono raccapriccio, pe' quali la legge vendicatrice fu più severa. Ma chi fra essi scevererà l' azione imputabile da quella che non lo è, l'opera d' un malvagio da quella d' un folle? Ogni qualvolta con tanto feroce compiacenza voi punite uno di costoro, siete voi certi ch' egli non sia un maniaco?.. Quanti finirono la loro vita sul patibolo, che avrebbesi invece dovuto rinchiudere in un manicomio!

Così i crimini più atroci, e quindi i capitali, riescono i più difficili a ravvisarne la imputabilità, e quindi il timore di condannare un innocente qui più che altrove manifestasi. —

I codici che per la verificazione de' reati statuiscono un criterio legale di certezza, palesano pure una maggior tema d' errare là ove si tratti di delitti capitali, esigendo precauzioni maggiori.

Si è già ricordato come per tali delitti non si s' appaghi delle consuete pruove, ma si esigano quelle meno dubbiose, come la confessione o la duplice giurata testimonianza. Ora avviene di fare il seguente dilemma: o le prove stabilite pegli altri reati sono sufficiente mezzo ad acquistarne la certezza, o non lo sono. Nel primo supposto il decretare una maggior copia di forza probatoria pe' reati capitali è cosa inutile, anzi nocevole, poichè con ciò s'offre opportunità al reo di sfuggire la pena. Nel secondo supposto, è come un dichiarare che i reati non capitali si puniscono senz' averne la certezza. Cotale argomentazione non si può cansare, avvengachè la certezza è una, non ha gradi, non può esser nè maggiore, nè minore. O siam certi, o non lo siamo!

Ma si risponderà: Sì non v' ha che una sola certezza; pure il diritto d' esistenza doveasi circondare di maggiori guarentigie. L'apparente contraddizione del legislatore avviene perchè riconosce la maggiore oscitanza che investe

l'animo del giudice quand'egli ha a pronunciare una condanna irrevocabile.

Ebbene, voi confessate adunque che la pena di morte per la sua irremissibilità, non è la più appropriata. È appunto la stessa inferenza cui noi miravamo, che cioè nelle condanne capitali la spada della giustizia procede men sicura e impugnasi tremando, e che il legislatore stesso riconosce quanto pericoloso sia l'uso d'una pena, che inflitta non può più ripararsi.

Che se taluno avvisasse con onori alla memoria e con compensi ai congiunti risarcirsi un'ingiusta punizione di morte, noi rispondiamo che non v'ha mercede di fama o d'oro atta a tergere dal patibolo il sangue ingiustamente sparso.

XXIV.

Uno de'requisiti che rendono giuste ed utili le pene si è ch'esse sieno idonee e proporzionate al delitto, cioè nè più nè meno gravi di quanto è sufficiente a respingerlo.

La proporzione o idoneità della punizione colla delinquenza consiste nella sua analogia e graduabilità.

Si è opinato che la miglior pena fosse quella che priva il reo di quel bene stesso ch'ei tolse altrui; onde le pene afflittive si converrebbero ai reati contro la salute, le costrettive a quelli contro la libertà, le pecuniarie a quelli contro la proprietà, le infamanti a quelli contro l'onore. Ma un cotal sistema conduce al diritto di Radamanto, al taglione, cui però fu de'moderni proclive anco l'illustre Pagano. Ma questo gius pitagorico di retribuire l'altrui male con un male simile, accolto sin nelle sue estreme conseguenze, si rende immorale come allora che si volesse punire un reato di libidine, od ineffettuabile come allora, per mo' d'esempio, che si volesse punire un cieco che strappò gli occhi ad un veggente, e sempre feroce ne'crimini contro la vita, perciocchè

l'esecutore della punitiva giustizia, secondo i casi, dovrebbe o percuotere o ferire o mutilare. E queste sarebbero sevizie da aguzzini piuttostochè pene.

Invece di quest'analogia materiale fra delitto e pena, meglio si converrebbe un'analogia morale, vogliam dire che il reagente penoso miri a combattere il movente delittuoso idoneamente. Ferocia, lussuria, cupidigia e superbia sono le precipue passioni che or sole ora appaiate danno origine ad ogni sorta delitti. L'idoneità del castigo penale contra esse sta nell'efficacia di rintuzzarle, e quindi nello ispirare un sentimento ad esse opposto, non uno eguale come vogliono i partigiani del taglione. Fiaccate il feroce, gastigate il lussurioso, impoverite il cupido, umiliate il superbo, e voi avrete loro col maggior castigo insegnata la virtù.

Ora che la pena di morte sia fornita d'un'analogia materiale pe'misfatti di sangue non niegasi; ma gli è appunto quest'analogia materiale che la condanna, poichè essa ammaestra a quella stessa crudeltà che dovrebbe frenare, mentre che non è fornita di quell'analogia morale che rende veramente idonea, utile e correttiva una pena. E l'avesse pure, a che varrebbe pel punito? Comunque neutralizzato il movente criminoso, e' verrebbe ucciso nell'istante stesso che si sarebbe emendato, e privato quindi del potere d'influire o male o bene nella società.

Ma l'idoneità delle pene consiste inoltre nell'esser proporzionate e graduabili secondo le specie de'delitti e le circostanze modificanti l'imputazione loro.

La pena dev'essere proporzionata al delitto, cioè nè maggiore nè minore di quanto è necessario per impedirlo. La maggiore poi o minor gravità delle azioni punibili sorge dalla loro specie o dalle circostanze che le accompagnano; ma la pena di morte è sempre l'egual male, poichè non si può morir meno o più, ma si muore.

Da ciò ne avviene che reati per sè diversissimi in pravità oggettiva e soggettiva abbiano l'egual pena, quando lo-

ro si commina l'estremo supplizio. Di recente, in una sentenza per crimine d'omicidio semplice pronunciata dal tribunale d'Udine, leggeasi come: « osservato che, abbenchè nessuna aggravante carichi l'accusato, e sia desso invece favorito dalle mitiganti della sua rozzezza ed educazione molto trascurata, della precedente condotta irreprensibile, della commozione d'animo, della spontanea confessione e pentimento dimostrato, pure non è permesso al giudice di variare la pena dettata dal paragrafo « 136 del *codice penale* austriaco, così si è dovuto condannarlo alla morte. Può esservi una confessione più ingenua per bocca della stessa magistratura del difetto della legge su tale argomento? Si dichiara che l'accusato avrebbe meritato una mitigazione e insieme non si gliela accorda. Si dichiara di commettere un' ingiustizia per un difetto di graduabilità nell'addotta sanzione penale. Dunque se s'avesse dovuto comminare la pena del carcere, poichè è suscettibile di gradazione, avrebbesi dovuto far calcolo delle sovraccennate circostanze attenuanti la reità, raccorciando il tempo della detenzione; ma perchè la pena è di morte, perchè non è divisibile, questo calcolo di giustizia non s' ha a fare. —

Potrebbesi accompagnare l' ultimo supplicio con circostanze siffatte che attenuino od aggravino il dolor che ne sorge? Ponghiamo pure che si cinga di fiori la fronte del paziente, come le antiche vittime, e che lo si faccia salire il palco ferale di mezzo a' musici concenti, oppure nudo o velato a nero o colla mitera gialla, con vesti e cartelli infamanti, di mezzo alle beffe della ciurmaglia, accertatevi che il morire è sempre morire, e nulla più nè meno del morire.

Per verità le antiche legislazioni ed anco taluna delle odierne, cercarono ovviare a tale difetto, se non con mitigare la morte, dacchè era impossibile, coll'inasprirla. La sottigliezza feroce de' tiranni seppe inventare tormenti orribili, di cui s'è già accennato; ma altri pure fa mestieri ricordare. Lo sdegno che eccita il parricidio vien meno a

quello che eccita la pena con che venne punito. Appo i romani il reo veniva battuto a sangue, e poscia rinchiuso entro un sacco di cuojo con un cane, una vipera, una scimia ed un gallo, gettavasi in mare. Gli egizj insinuavano nel corpo del parricida de' rasoj, e di poi sopra una catasta di spine bruciavasi. I codici del primo impero francese e del regno italico ammetteano pel parricida prima della decollazione l'inasprimento ch' ei venisse condotto al patibolo in camicia ed a pie' nudi, velato a nero il capo, e che ivi gli si tagliasse la mano destra.

Dinanzi a queste feroci pene, degne di cannibali, non puossi non inorridire. La civiltà del secolo attuale, non ovunque, ma pur appo molte nazioni le abolì. I moderni legislatori s'affrettano a statuire che la pena di morte s' eseguisca senza veruna esacerbazione. Senonchè, per essere miti furono inconseguenti. Comminarono l' egual pena al perduelle, al falsario, all' incendiario, come al sicario ed al parricida, senza niun riguardo alla maggior o minore gravità de'reati nella specie e nelle circostanze. Quest'è logica draconiana.

Ne avviene che se l' egual supplizio è comminato alle lievi ed alle gravi delinquenze, è favorito chi più atrocemente delinque. L' omicidio semplice, esempligrazia, ed il qualificato ne'codici odierni hannosi l'egual sanzione, e perchè se maggiore utilità o l' impunità può dal secondo sorgere a taluno, perchè non vorrete che si faccia reo alla prima d' omicidio qualificato?... Così se un falso monetario vede in prospettiva al suo reato un patibolo, sia che sparga sangue o che non lo sparga, perchè non vorrete che per isfuggirlo tolga tutti i possibili inciampi co' mezzi più spietati, delitto aggiungendo a delitto e sempre più grave, quando più della morte non gli può incogliere?... Montesquieu infatti osservava che quando in Russia con egual pena punivansi e ladri e latroni, non si rubava, si assassinava.

Il che, oltre tornare a danno de' cittadini alla cui prote-

zione vegliano le leggi criminali, è una manifesta ingiustizia. Cajo, pognamo caso, commette omicidio semplice, Tizio, premeditato e proditorio, cioè il primo un reato men grave di quello del secondo. Ma se a Cajo e a Tizio egualmente infliggete morte, consegue che o favorite questo od aggravate quello oltre il giusto, poichè la pena non proporzionata al delitto è ingiusta.

Con ciò il difetto della graduabilità o proporzionalità inerente alla pena di morte, è dannoso all' economia e alla giustizia penale.

XXV.

Uno degli estremi della pena legittima si è la *personalità*, cioè ch'essa altri non offenda che il reo. — Comunque anco le pene non capitali di rado sfuggano a questo difetto, e, se non direttamente, indirettamente offendano la famiglia o la consorteria o il ceto cui appartiene il punito; tuttavia ci sembra che la pena capitale più che qualsiasi altra sia *aberrante*. Primamente, perchè maggiore è il disonore che ridonda a' congiunti o colleghi d'un giustiziato, che a quelli d' altri condannati. Ed invero difficilmente un casato, una corporazione, una casta, benchè alieni dal reato d' un loro membro, si sottraggono a' perniciosi effetti d'una triste memoria, qual si è quella d'un infame supplicio. Poscia, il dolore che alla famiglia d'un condannato s' arreca colla pena capitale è certo superiore a quello che s'arreca con altra pena. Parecchie volte anzi la famiglia può non dolersi e forse anche annuire alle leggi ed a' giudici se un loro membro ne vien punito; ma mai questo potrebbe avvenire quando si trattasse della morte del medesimo.

Ma vegnamo al maggior male dell'aberrazione di questa pena, vogliam dire il sommo danno ch' ell' apporta ad una famiglia col privarnela per sempre del suo capo. Una consorte cui venga rapito lo sposo, de' teneri figli cui venga

rapito il padre, questi e quella dall' opinione pubblica fatti partecipi dell' infamia del patibolo, in qual mai sciagura non li scaglia la legge? Come si educherà la prole del giustiziato, quando chiedendo del padre le si additerà un patibolo?... Oh un padre cadente, una tenera sposa, de' figli innocenti hanno un sacro diritto su quell' uomo che scannate, egli ha altri doveri da fornire, doveri di figlio, di marito, di padre... Se il sommo gius vi concede di carcerarlo, di esularlo, almeno da lungi e' potrà la propria famiglia beneficare e benedire: le sbarre e le frontiere non impediranno ch'ei consoli la vecchiaja del padre, che la sposa avvalori nel vivere onesto, che ai figli la sempre cara voce paterna faccia udire. Ma ove lo uccidiate, voi condannate ineluttabilmente alla disperazione, all'onta, alla miseria una famiglia innocente!

Finalmente crediamo far menzione d' un' ultima specie di aberrazione cui la pena capitale può incorrere. Dello scendere a tali minuzie taluno ci deriderà; ma noi ci siamo proposti d' essere veraci a costo anche di venir derisi, sì ci pare e giusta e santa la causa che propugniamo. Ricordiamo adunque come trattandosi della esecuzione di donne possa avvenire che, se gravide, s' uccidano i lor portati. Non può non inorridire il seguente fatto che avvenne nell' isola di Guernsey durante il regno di Maria d' Inghilterra. Abbruciandosi sul rogo per eresia una donna incinta, « allorchè le si diede il fuoco, i dolori la fecero sgravare; gli spettatori s' affrettarono a porre in salvo il bambino; i sacerdoti assistenti lo rigettarono nelle fiamme come un piccolo eretico per esservi abbruciato in un colla madre sua. »

Tale orrore ricorda i tempi superstiziosi e feroci in che avvenne; ma ciò che allora accadde per volontà, oggi può tuttavia involontariamente accadere. Si è nelle odierne leggi penali, come già nell' egizie, nelle ateniesi, nelle romane statuito, che qualora una donna si riconosca gravida, soprassiedasi all' esecuzione sino al parto. Ma oltrechè questa prov-

videnza nella sua stessa pietà ha un che di crudo e superbo che mette i brividi, poichè protrae l' agonia della condannata, commesce a' soavi dolori e a' santi affetti della maternità l' angoscia e l' obbrobrio della punizione, abbassa la donna al rango d' un bruto da cui s' attende il prodotto per poscia mandarlo al macello, unisce il vagito del pargolo neonato all' ultimo lamento della madre morente, unisce una culla e un patibolo, una benedizione e una maledizione ... , oltrechè, diciamo, di cotali esecrandi effetti cotale provvidenza è cagione, è dessa poi sufficiente ad assicurare che non pera colla madre rea il concetto innocente?.. Si può tutte volte accertare non essere pregna colei che si vuole uccidere?.. E un solo dubbio non dovrebbe egli forse essere bastevole a sviare la spada della giustizia?.. Qual perito potrà egli mai asseverare, senz' alcuna tema d' errore, l' assoluta esclusione della gravidanza, se la medicina legale ci apprende come non sempre ciò puossi riconoscere, se la stessa pregnante può di ciò non addarsi?..

Per questo solo riflesso adunque avrebbevi un sesso, che è come dire una metà de'delinquenti, che si dovrebbe esentare dai supplizj capitali, a meno che l' assoluta impotenza alla generazione ed alla gestazione non consti; ma anche questa è sì difficile ad accertare, ne sono sì equivoci i segni, che per parere d' illustri medici forensi cotale incapacità in via assoluta solo con trepidanza si dovrebbe asserire.

Del resto le leggi positive non si curano tanto a decifrare cotesti garbugli. Se vien condannata a morte una donna, e nasca il dubbio di sua pregnanza, (notisi che dee nascere il dubbio!) l' esecuzione non ha luogo se non dietro il giudizio peritale; e questa è l' unica riserva e guarentigia; nè per verità può esservene di più, dacchè si addotta la pena di morte, che altrimenti non la eseguirebbe mai. La giurisprudenza inglese anzi vuole meno impiccî; accorda sì in caso di gravidanza la procrastinazione del supplicio sino allo sgravarsi, « ma se dopo la soprassessoria, la delinquente ritorna in-

cinta, non v' è più luogo a dilazione, la si giustizia. » Il celebre Zacchia poi nelle sue *questioni medico legali* avea proposto che allorchè si avesse a punir di morte una gestante, pria la si sventrasse e se ne estraesse il feto. Di che lo stesso Boehmero rabbrividisce.

Niun criminalista aggiunse quest' argomento (la possibilità cioè che colla madre rea uccidasi il portato innocente), a' molti altri che condannano la pena capitale. L' aggiungervelo, siccome noi facemmo, sarà propriamente uno spingere le cose all' estremo; ma ricordando come di cotesti feticidj legali siensi anco involontariamente commessi, pensando potersi commettere di nuovo, abbiam creduto non trascurare eziandio quest' argomento contro la pena capitale. Anche allora che una sola vittima avesse procurato tal pena, basta per appararci com' essa possa offendere l' innocente insieme col reo.

XXVI.

Per tutte le suesposte ragioni la pena di morte è inutile, immorale, ingiusta; ed è una convenienza politica, un dovere etico, un obbligo giuridico il proscriverla.

Noi siamo di ciò sì intimamente persuasi, che una delle più ferme nostre credenze si è la futura abolizione di questa pena.

Ma chiederà taluno perchè, nonostante cotale inutilità, immoralità ed ingiustizia di questa pena, ella si è sempre irrogata in ogni tempo e luogo? Possibile che l' umanità dalle origini sino ad ora siasi sempre ingannata!

Sempre no! come taluni asseriscono ed anche ultimamente il Rossi. Sabacone ne' 50 anni di suo regno non ne fece uso in Egitto. Ignota era agli antichi abitatori del Caucaso. A Roma nell' anno 654 sotto il consolato di Valerio ed Apulejo, per la legge di Marco Porcio Catone tribuno della plebe, fu pure divietata pei cittadini romani. Anastasio, Mau-

rizio, Giovanni Comneno e Isacco l'Angelo non condannarono alcuno a morte. In molti stati europei del medio evo ciascuno con ammende pecuniarie potea sottrarvisi. Questa pena fu pure abolita in Russia regnando Elisabetta Petrowna, Pietro III e Catterina II, a Bade e Dourlach dal margravio Carlo Federigo, in Toscana nel 1786 da Pietro Leopoldo, e nel 1848 da Leopoldo II, in Portogallo dalle corti, e nella Luigiana dal senato nel 1822, e di recente nel ducato di Finlandia dall' imperatore Nicolò.

Questi fatti, e non son pochi, valgono ad ismentire il troppo gratuito asserto, ed anco laddove mancassero non si potrebbe inferirne che, perchè sino ad oggi si è punito di morte, debbasi punire anco nell' avvenire. Sino a Copernico, a Keplero e a Galileo gli uomini avean sempre creduto che il sole girasse intorno alla terra, e perciò dovrem crederlo anche noi? Ma direbbe Pellegrino Rossi che questo paragone non regge per essere le opinioni scientifiche diversa cosa dalle credenze morali, e queste essere comuni ed immutabili. Ebbene, ecco una credenza morale: *la libertà dell'uomo è sacra ed inviolabile.* Nullameno dal paria indico, dall' iloto lacedemone, dal servo romano, dall' aldio germanico sino al negro colono della Virginia e della Carolina si è creduto poter disporre dell' uomo come d' un bruto, e fu dalle leggi sancita la schiavitù. Direste per questo che ell' è giusta?

Ma anche allora che non ci avvenisse di rinvenire nelle storie cotali vicissitudini de' fatti morali, nondimeno non rimarrebbe infirmato ciò che contro i capitali supplizj s'addusse. Ed a coloro che non credono a' principj destituti di conferma storica, si può sempre soggiungere coll'immortale autore del libro *dei delitti e delle pene*: « Se mi si opponesse lo esempio di quasi tutti i secoli e di quasi tutte le nazioni che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò ch' egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione. »

Se l' uomo non dovesse che ricalcare l' orme segnate dai maggiori, e' non sarebbe un essere perfettibile. Ma la storia stessa ci manifesta com' e' possa progredire e migliorare, avvenga che, ove ciò non fosse, sarebbe rimasta perpetua la primitiva barbarie, e gli uomini si vivrebbero ancora selvaggi e feroci, quali furono nella prima età. Ora come si ha lasciato il vivere eslege e foresto pel costituito e cittadino, così è a credersi che i lumi e gli agj della civiltà sempre più crescano, onde, se non raggiungere, seguire il desiderio infinito che ci sprona al bene.

E venendo ad una branca principale di civiltà, la legislazione penale, è pure a ritenersi che com' ella progredì sino ad ora così progredisca in avvenire.

Sonosi provvidamente proscritti o vacillano varj penali instituti, siccome le ordalie, i duelli giudiziarj, le torture, le private vendette, le composizioni, gli asili, le immunità di luoghi e di persone, i fori privilegiati, gli arbitrj giudiziarj, le accuse secrete, le forme inquisitorie, i tribunali eccezionali, le sanzioni contro delitti sognati, come la magia e l'eresia, le taglie, le confische e mill'altri orrori ; ed è quindi ragionevole il credere che eziandio la pena di morte verrà abolita.

La scure della giustizia ha colpito sino ad ora a casaccio e con spensieratezza e follia. L' innocente e il reo ne rimasero vittime egualmente, e fra' rei non s' è posto distinzione di maggior o minore pravità, di maggiore o minor danno. L' attentato come il crimine consumato, il proposito come l'esecuzione, la colpa come il dolo, lo impeto come la premeditazione, la complicità accessoria come la reità principale, il concorso di circostanze attenuanti come quello di aggravanti, la specie leggiera come la grave, tutto s' è punito indistintamente, spietatamente, nella stessa guisa che il vincitore brutale decima a sorte i vinti. La legislazione mosaica, quanto valida a frenare un popolo pervicace, tanto è cruda, chè a ciascun divieto vi siegue inesorabilmente la minaccia

al reo : pera ... si lapidi ... Ed il popolo ed i testimonj, fossero anche figli e fratelli come nel caso di seduzione all' idolatria, ne sono i carnefici. E delitti capitali sono la insubordinazione alla potestà paterna, l' adorazione degli dei stranieri, la bestemmia, l' arte divinatoria, il lavoro in dì di sabato, l' adulterio, lo stupro, l' incesto, la sodomia, la bestialità ... chè più? perfino il coito durante la mestruazione. Quivi si vede che il legislatore non ha altro mezzo per avvalorare il divieto fuori della lapidazione. Similmente Dracone, le cui leggi disse Demade scritte col sangue, punìa di morte ogni lieve fallo, persino l' ozio. Le *dodici tavole* egual pena infliggeano al libello famoso e al maleficio de' carmi. Nel medio evo si ebbero più vittime la stregoneria e la resia di quello che gli altri delitti. Solo adesso s' è abrogata la sanzione di morte nel *codice penale sardo* contro l' oltraggio sacrilego. *Il codice francese* minaccia di morte il falso di monete. E questo e la pederastia e l' abigeato e il furto sacrilego e le contravvenzioni di caccia sono crimini capitali negli statuti inglesi. Delle quali azioni così barbaramente punite, alcune non son pur prave, delle prave alcune neppur delittuose, e di queste niuna certo sì nocevole che meriti non sì spietato, ma nemmeno un consimile castigo. Triste ufficio delle leggi questo di rinvenir colpe ove non ne esistono, di crear delinquenti onde immolarneli! Simili in ciò a Tiberio che la vergine figlia di Seiano fe'stuprare dal carnefice, onde vituperata fosse degna di patibolo.

Ora se le troppo severe sanzioni passate si condannano, se le presenti non meno in que' paesi ove furono proscritte, così quelle tuttora tollerate verranno un dì detestate. Ma lo avere ricordato poc' anzi il libro *dei delitti e delle pene*, ci fa risovvenire come per esso fia dato co' fatti convalidare i principj. Quel libro, come i capitali supplizj, così pure avversava altre aberrazioni del sistema penale a' suoi dì vigenti e sovra tutto la tortura. Ora contro queste l' egual obbiezione che contro quella poteasi fare; cioè essere morali, giu-

ste ed utili perchè sino allora adottate. Ebbene, in quasi tutte le moderne legislazioni si sono abolite queste aberrazioni e specialmente quella tortura che credeasi un mezzo indispensabile per la scoperta de' rei. Che ne avvenne? Per cotale abolizione non solo l' ordine sociale non s' è sovvertito, ma anzi s' è migliorato d' assai. Ora si ha il diritto di chiedere: perchè non siasi seguita la riforma del Beccaria anche in riguardo all' abolizione de' supplicj capitali, accampando l'omaggio storico, perchè il vezzo archeologico de' legislatori e de' giureconsulti opprima il generoso anelito dell' umanità. Temesi forse che questa riforma non regga alla prova, come le altre suaccennate? Non può temersi se gli sperimenti fattine sortirono esito felice.

Da Mosè e da Dracone sino ad oggidì si son pur mitigate le leggi. Dianzi Beccaria nella legislazione inglese aveanvi censessanta crimini capitali come ricorda Mirabeau, e nella comune europea almen quaranta giusta il calcolo di Della Maddalena. Oggigiorno la media de' delitti capitali ne' codici civili noi facciamo ascendere a cinque o a sei, che alla fin fine, con poche eccezioni, riduconsi a' due casi di omicidio e di perduellione. Si è adunque da Beccaria in poi conseguito un notevole progresso; si è adunque discoperto che molti delitti ponno essere con pari forza frenati da altre pene che colla capitale; si è adunque per essi creduto di derogare alle accampate esigenze storiche, di porre in non cale la gratuitamente asserita necessità. Suvvia coraggio! Un passo ancora e la meta è raggiunta. Se v' ange il timore delle ribellioni, limitate la pena di morte al solo reato di maestà siccome fece il governo russo; se paventate il pugnale dei sicarj, limitatela al solo omicidio siccome fecero ben sedici stati americani. Ma coraggio ancora; vincete il timore; dichiarate illimitatamente, onninamente, solennemente proscritto quest' abbominio dalla terra.

O conviene negare cotale progresso legislativo ne' codici d' Europa e d' America o convien credere che l' ultimo risul-

tato sarà il surricordato. La differenza fra gli avversarj e i partigiani della pena di morte sta nel precedere i tempi o nel seguirli. I miglioramenti effettuati nella legislazione penale, specialmente in favore dell' abolizione della pena capitale, dallo scorcio del passato secolo sino ad oggi, sono sì ragguardevoli che quello che rimane a fare è il meno. La pena di morte in ciascun dì si va cancellando per l' uno o per l' altro delitto, e lice sperare che verrà cancellata per tutti. In onta a' mille ostacoli che la malvagità o il timore o il ticchio retrogrado v' oppongono, il trionfo della nostra causa è assicurato, e non è più che una questione di tempo.

Ed è certo indizio e pegno di speranza che i postulati della scienza s' uniscano a' voti della coscienza pubblica, che il pio desiderio degli scrittori s' abbia un eco nel grido delle moltitudini. Ovunque la voce del popolo possa essere udita, ne' parlamenti di Londra e di Torino e nelle assemblee dell' America, levasi contro la pena capitale, se non con totale, certo con parziale effetto; chè non tutti comprendono essere primo dovere della libertà gettarsi d' addosso il mantello sanguinoso del despotismo. —

Ed ove le ragioni scientifiche non valessero a far detestare la pena di morte, valga almeno la voce della coscienza, sommo lume e verace guida al retto oprare, ove i pregiudizj e le passioni non vietino che si faccia udire. S' è già accennato come Cesare Beccaria con argomenti in parte fallaci dichiarasse la ingiustizia della pena di morte, e come cionnonostante il suo libro levasse sì alto grido dalla reggia al tugurio. Ora donde ciò, se non perchè i palpiti del cuore aveano prevenuto le dimostrazioni della mente? E gli è appunto al fremito istintivo, che in noi sorge alla vista od alla narrazione delle esecuzioni di morte, che ci appelliamo; ed a coloro che non si fossero persuasi de' ragionamenti che formarono obbietto del presente discorso, chiediamo se nullameno il lor cuore vi ripugni!

Chi non freme di sdegno al pensiero di tanto sangue inutilmente versato? Chi non vede la condanna delle pene capitali io ciò solo ch' esse, anzi che il palladio della civile libertà, furono uno strumento di servitù? Oh sì la pena capitale si è resa vitupero per le migliaja di vittime innocenti! Essa dev' essere maledetta se non altro perchè ha oltraggiato la divinità in Gesù Cristo, perchè ha oltraggiato la sapienza in Socrate, la virtù in Boezio, la giovinezza in Corradino Svevo, la beltà in Beatrice Cenci!..

E questo scusi la veste appassionata di che vestimmo il dettato; onde male avvisarebbe colui che censurasse l' ardore disdegnoso nostro, dicendo non convenirsi alle trattazioni scientifiche, quasi si potesse toccare ferite sanguinose e discorrere, come facemmo, sovra un sentiero di patiboli senza fremere d' orrore e di pietà. Il tema ci costrinse forse ad appajare collo studio tranquillo della verità lo scoppio focoso dell' affetto; ma da che crediamo per essere stati appassionati non essere stati meno veritieri, così nè dissimulare volemmo nè respingere la passione, che bramiamo comune al lettore amoroso. Ah sì noi non fummo sordi al grido di tante vittime immolate all' ignoranza ed alla tirannia, ed anzi è questo grido raccolto a' piedi del patibolo che noi rivolgiamo a' carnefici!

Ma quì ci coglie un senso di trepidazione. Memori della guerra che l' ipocrisia e la servilità mossero a Cesare Beccaria, contaminandone la santa vita con accuse d' irreligione e di licenza, non crediamo rimanerci illesi dallo strale avvelenato della calunnia che fingendo omaggio all'altare e al trono desidera eterne la superstizione e la tirannide. Di recente un giornale romano nel generoso e pio proposito che noi dividiamo e confessiamo e difendiamo, non altro vide che un arme di fazione, una mena demagogica... Lui tristo che sa, e può, e vuole misconoscere, travisare e infamare gli affetti più puri e disinteressati degli uomini!

Perchè dichiariamo non servir noi a verun partito, ri-

spettare le leggi e le credenze, e vantarcene. Di che certuni non persuaderannosi, e l' umano nostro voto diranno un insulto da libertini. « Però giri fortuna la sua rota
Come le piace, e 'l villan la sua marra »
ove fia concesso alla fievole nostra voce meritarsi l' odio, anzi che l' obblio.

INDICE.

(Proprietà letteraria)